SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 21 marzo 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della sanità

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bologna

Università di Palermo

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 28 febbraio 1994 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, concernente: «Modifiche ed integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali, anche ai sensi dell'art. 8, comma 13, ultimo periodo, della legge n. 537/1993». (Provvedimento pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 7 marzo 1994.

Pag. 61

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E BANCA D'ITALIA

Approvazione delle integrazioni e modificazioni al regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

Regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia approvate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia il 16 marzo 1992 e successivamente modificate ed integrate.

94A1546-94A1645

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1993. Situazione del bilancio dello stato. Situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

94A1845

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1994, n. 182.

Proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1994.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, accerta trimestralmente, sentiti il presidente della regione siciliana ed i sindaci dei comuni interessati, lo stato di esecuzione delle opere e di avanzamento delle procedure. In caso di ritardo che impedisca il rispetto del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il presidente della regione e con i sindaci dei comuni interessati, adotta i provvedimenti necessari al completamento delle opere anche in via sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici e al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0226

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1994, n. 183.

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono confermati gli esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e modalità previsti dal predetto decreto.

2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali operanti nel territorio della provincia di Gorizia nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto

dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera regolarmente assolto con i versamenti delle predette imprese effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo alla definizione ed attribuzione, in conformità agli indirizzi della Comunità europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 6 per cento alla misura del 5 per cento, relativamente al periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1993 al 30 giugno 1994, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1993, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al comma 1 si provvede con il decreto ivi richiamato, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il triennio 1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Alla quantificazione dell'onere relativo ai periodi di paga successivi si provvede, in armonia con gli indirizzi della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0227

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1994, n. 184.

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sostenere ed incentivare il processo di sviluppo dell'economia con adeguati strumenti di intervento volti ad incrementare la domanda globale e l'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi a sostegno dell'occupazione

1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;

e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995

2. Per incentivare l'urgente ripresa sugli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. È abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi, per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Interventi nei diversi comparti economici

1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto

1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori possono essere corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.

3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:

a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della Difesa e nei comparti ad esse connessi;

b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera *a)*, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 5, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

7. I criteri e le modalità di cui ai commi 5 e 6, relativamente agli impegni da assumere, ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere, si applicano anche per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo, nonché di 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di fisica della materia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987.

12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche nell'anno 1994.

13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1993.

Art. 3

Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione

1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1° gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.

3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.

5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra le camere di commercio interessate, in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1° gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

9. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento

preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

10. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Ulteriori interventi connessi con la liquidazione dell'EFIM

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento.

2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:

a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, nonché per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonché di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.

5. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, alla fine del comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«*2-bis*. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'articolo 4, comma 1.

2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.

2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo all'EFIM e alle società indicate al comma *2-ter*, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura di cui allo stesso comma, saranno trasferiti dal commissario liquidatore ad apposita società da costituirsi a norma dell'articolo 3, comma 1.».

6. All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: «liquidare società controllate» sono aggiunte le seguenti: «di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni.».

Art. 5

Rapporti con l'IRI S.p.a.

1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce «Ministero del tesoro».

Art. 6

Norme procedurali

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

2. Il Fondo stesso trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

3. L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative agli articoli 5, comma 4, 12, comma 1, e 13. Al fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.».

4. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2, della predetta normativa. Le ulteriori somme derivanti dai predetti mutui sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, della medesima normativa secondo le determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

5. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono direttamente iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506.

6. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari oggetto del contratto di servizio pubblico, nonché delle modalità di contribuzione degli oneri di infrastruttura oggetto del contratto di programma, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo inscritte in bilancio.

8. Fermo quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società.

Art. 7.

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale

1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore dei trasporti locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali definiscono anche

mediante apposite conferenze di servizio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dalle regioni:

a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio, complessivamente rilevati dal 1987 a tutto il 31 dicembre 1993, che non hanno trovato copertura con i contributi rivenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è estesa per gli anni 1992 e 1993. I mutui a copertura dei disavanzi 1987/1993 possono essere assunti anche se non sono stati adottati i piani di risanamento previsti dalla normativa vigente;

b) piani di risanamento per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante principi di economicità ed efficienza. I piani sono predisposti tenendo anche conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. I piani, già adottati possono essere, ove necessario, modificati, integrati o sostituiti. I piani, che devono prevedere il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo del 31 dicembre 1999, sono adottati dagli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorrà, ovvero dalle imprese private di trasporto pubblico locale entro il termine perentorio del 30 settembre 1994 e sono approvati dalla regione entro 3 mesi dalla presentazione e, comunque, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e con il Ministro per la funzione pubblica applica, con appositi provvedimenti, ai lavoratori dipendenti del settore del trasporto pubblico locale eventualmente risultanti in esubero, previa verifica della situazione degli organici, gli istituti della collocazione in mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e del prepensionamento.

3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di cui al comma 1, lettera *a)*, e comma 2, con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo è attribuito alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali inclusi nei rispettivi territori in proporzione all'ammontare dei disavanzi che, a tal fine, sono rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4.

4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo statale, i disavanzi di cui al comma 1, lettera *a)*, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti e approvati ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale.

5. Il contributo statale è attribuito dal Ministero dei trasporti e della navigazione alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati sulla base di apposita certificazione, a firma del presidente della giunta regionale, che ciascuna regione è tenuta a trasmettere al Ministero entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994. Decorso il predetto termine, il contributo statale di cui al comma 3 viene ripartito tra i servizi delle sole regioni adempienti. La regione è comunque autorizzata a trasmettere entro il suddetto termine perentorio la certificazione relativa ai servizi di trasporto per i quali ha potuto procedere alle rideterminazione dei disavanzi. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il contributo statale di cui al comma 3 è erogato a condizione che:

a) il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1, lettera *a)* risulti approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo statale è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non risultino riassorbiti i disavanzi 1987/1993;

b) il piano di risanamento di cui al comma 1, lettera *b)* risulti approvato dalla regione;

c) i costi dell'esercizio 1994 risultino coperti per almeno il 30 per cento dai proventi del traffico o che, comunque, venga conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993.

7. Nei limiti e con i criteri stabiliti dai commi da 1 a 6, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura in tutto o in parte ai disavanzi di esercizio 1987/1993.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche per il contributo statale, entro i limiti e con i criteri ivi previsti, destinato alla ricapitalizzazione, pro-quota, delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni a cui partecipino gli enti locali.

9. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, stipulano con le aziende di trasporto contratti di servizio che devono prevedere specificamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.

10. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 9 sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per il trasporto pubblico locale a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti dalla promozione di società di capitali, dalla revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, dall'alineazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per cento dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35 per cento.

11. Durante il periodo di attuazione del piano di cui al comma 1, lettera *b)*, gli enti locali sono autorizzati ad assumere mutui a proprio carico per la copertura dei contributi annui decrescenti necessari a conseguire l'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1999, nonché ad alienare il patrimonio disponibile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

Art. 8.

Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale

1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonché le Ferrovie dello Stato S.p.a. per i trasporti di interesse locale, limitatamente alle azioni di cui alla lettera *b)*, definiscono mediante apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione:

a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio complessivamente rilevati a tutto il 31 dicembre 1993, e riconosciuti ammissibili secondo criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;

b) programmi per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende mediante principi di economicità ed efficienza, anche in conformità alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, ove applicabile, prevedendo altresì il pensionamento anticipato o la messa in mobilità del personale eccedentario.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta il piano di riorganizzazione dei servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa, anche secondo quanto previsto dalla direttiva CEE di cui al comma 1, lettera *b)*, fissando in particolare i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in società per azioni, per la definizione del relativo patrimonio e per l'organizzazione delle conseguenti partecipazioni azionarie. Nel medesimo decreto saranno altresì determinati parametri per la revisione degli organici del personale addetto ai servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa ai fini di verificarne l'eventuale eccedenza. Per le ferrovie Appolo-Lucane il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a procedere allo scorporo dei servizi relativi alla regione Basilicata.

3. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, le disposizioni previste nell'articolo 7, comma 2, si applicano anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi ferroviari in concessione o in gestione governativa.

4. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio accertati al 31 dicembre 1993. L'onere per capitale ed interessi derivante dai predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annui. Le procedure e i criteri per la stipula dei mutui previsti dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

5. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui ai commi 1 e 2, lo Stato stipula con le aziende di trasporto ad impianti fissi contratti di servizio, che dovranno prevedere specificatamente l'assetto dei servizi il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.

6. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 5, per la parte relativa al trasporto pubblico ad impianti fissi di competenza statale, sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per tali aziende a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti attraverso la promozione di società di capitali, la revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, l'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30% dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35% dei costi stessi. Comunque, nel caso in cui le aziende non conseguano con riferimento all'esercizio 1994 entro il limite predetto, un miglioramento del rapporto tra proventi e costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993, le aziende medesime non avranno titolo alle risorse finanziarie di cui al comma 4.

7. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà alla individuazione delle operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, alla definizione delle loro modalità di svolgimento e delle relative tariffe, di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

8. All'onere derivente dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3 e del comma 4 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Le somme a qualsiasi titolo recuperate in relazione al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, previo versamento alle entrate del bilancio dello Stato e conseguente riassegnazione con decreto del Ministro del tesoro, affluiscono al capitolo 1652 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994.

Art. 9.

Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico

1. Al fine di consentire il risanamento ed un più proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, previa approvazione da parte dei

Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro di un apposito piano di riordino presentato dalla Finmare, sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per consentire processi di ricapitalizzazione per le imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento di mutui unitariamente contratti per l'aquisizione delle risorse occorrenti e che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Al fine di assicurare alle imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede, quanto a lire 13 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navagazione; quanto a lire 30 miliardi, per il 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponiblità esistenti alla data del 31 dicembre 1993, nel capitolo 3061 dello stato di previsione del soppresso Ministero della marina mercantile, che sono a tal fine mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli acconti di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1991, concessi alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Evetuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

Art. 10.

Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decrto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazione di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comuque con i fondi provenienti dalle alineazioni.

3-*bis*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-*ter*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-*quater*. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le ralative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi».

2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11

Rimborsi IVA

1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 17 marzo 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

FABBRI, *Ministro della difesa*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0225

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1994, n. **185.**

Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Norme in materia di cassa integrazione guadagni

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale.

2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora, con periodicità trimestrale, relazioni sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori.

3. Il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla richiesta del trattamento. A tal fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, nonché alla commissione regionale per l'impiego perché questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«*3*. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.».

5. Con effetto dal 1° gennaio 1994, l'importo massimo di integrazione salariale ai sensi dell'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, è elevato a L. 1.500.000 lorde mensili quando la retribuzione di riferimento per il calcolo della integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a L. 2.700.000 mensili. All'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, le parole «dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.».

6. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti pensionistici di anzianità di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, anche se costituite in forma cooperativa addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Art. 2.

Norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori

1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente.

«*4-bis*. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. La predetta esclusione non opera nel caso in cui l'assunzione dei lavoratori in mobilità venga effettuata nell'ambito di programmi concordati, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con le organizzazioni territoriali dei sindacati maggiormente rappresentativi.».

2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del citato comma.».

3. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente

«*d-bis)* non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono, nonché di quelli previsti dal comma 5-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

4. L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«*3*. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.».

5. All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi. «All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento, ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità.».

6. Il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata.

Art. 3.

Trattamenti di disoccupazione

1. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è elevata al 27 per cento dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e dell'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991.

4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, anche al di là dei limiti territoriali ivi previsti.

Art. 4.

Norme in materia di contratti di solidarietà

1. All'articolo 13 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è abrogato ed il comma 2 è sostituito dal seguente

«2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali è consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.».

2. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è sostituito dal seguente.

«8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.».

Art. 5.

Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali

1. Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «a quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti. «a cinquanta dipendenti».

3. La disciplina in materia di indennità di mobilità è estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, già prorogato dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresì ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria della difesa, dell'industria minero metallurgica non ferrosa, dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, nonché da imprese che si trovano nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del regolamento CE n. 2081/93 (obiettivo n. 2). Per i lavoratori collocati in mobilità in conseguenza di procedura per la dichiarazione di mobilità avanzata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi del presente comma su

base settoriale operano a condizione che la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 4, anche nei confronti dei lavoratori occupati in unità produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilità successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che:

a) le predette unità produttive appartengano ad impresa che occupa più di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo in una o più unità produttive situate nelle aree territoriali cui trovano applicazione le citate disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'eccedenza di personale interessi anche le unità produttive presenti nelle predette aree territoriali.

7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 10-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'età richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennità di mobilità, sia al requisito di età per il pensionamento di vecchiaia.

8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unità produttive interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale può essere fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'indennità di mobilità spettante ai lavoratori delle predette unità produttive che siano stati licenziati prima del termine del programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale è prolungato di un periodo pari a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del termine del programma. In tali casi la riduzione dell'ammontare dell'indennità di mobilità viene operata a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La somma dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aumentata di un importo pari a quella della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo.

9. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, l'ultimo periodo è soppresso.

10. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, al secondo periodo le parole «Tale proroga non opera» sono sostituite dalle seguenti: «Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-*bis* non operano».

11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, non operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai benefici previsti dai commi 4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'articolo 3 del presente decreto.

12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata del trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

13. L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, si interpreta nel senso che nelle procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

14. Per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i dipendenti dell'INSAR, nonché per i dipendenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, per i quali il trattamento di mobilità cessa nel corso del 1994 e per i quali il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità risulta ridotto per effetto dell'applicazione di norme di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con pari riduzione della predetta indennità, quest'ultima è attribuita per un periodo di sei mesi.

15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine del 1° gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito al 31 dicembre 1992.

16. Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno 1994, degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 9 miliardi da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 del predetto articolo 4.

17. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, in scadenza alla data del 30 giugno 1994, è prorogato di ulteriori quattro mesi, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per

l'impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

18. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro la data del 30 giugno 1994, il medesimo è prorogato di ulteriori quattro mesi.

Art. 6.

Misure sperimentali in materia di occupazione

1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli occupazionali, alle imprese di cui al comma 2 è riconosciuto il beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese, appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale, che danno attuazione a piani occupazionali concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre 1995. Il beneficio è riconosciuto, per un periodo determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori assunti, in attuazione del piano, successivamente alla data della sua approvazione. Il beneficio può essere concesso anche ad imprese di nuova costituzione purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal comma 1 dell'articolo 2.

3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effettuato riduzioni di personale.

4. I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono termini, modalità e condizioni del beneficio di cui al comma 1, che è concesso tenendo conto delle risorse finanziarie relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il beneficio è concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo previsto dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 7.

Misure sperimentali di flessibilità della durata del lavoro

1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di promuovere, in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale, nonché a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, può concedere, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, i seguenti benefici:

a) una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il trattamento di integrazione salariale dall'articolo 12, primo comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, nonché una integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che altresì determinino la durata dell'orario settimanale come media di un periodo plurisettimanale non inferiore a quattro mesi.

2. Il beneficio di cui al comma 1, lettera *a)*, può essere determinato in misura differenziata con riferimento a differenti fasce di orario.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti misure, termini, modalità e condizioni dei benefici di cui al comma 1.

Art. 8.

Disposizioni inerenti il settore siderurgico

1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, è autorizzato, nel limite massimo di 15.500 unità, un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica industriale nel settore siderurgico, in attività dal 1° gennaio 1994, di età non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. A tal fine, ai dipendenti medesimi, è concesso un aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

3. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

Art. 9.

Disposizioni inerenti il trasporto aereo

1. Al fine di garantire il riassetto organizzativo e produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, sono autorizzati:

a) per la totalità dei dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, stabilite a favore delle imprese armatoriali di navigazione dal decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, e dal decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;

b) per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unità in favore delle imprese appartenenti al gruppo Alitalia sulla base dei seguenti criteri:

1) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti ovvero che li matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.

2. Possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonché, nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, lettera *b)*, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera *b)*, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.

Art. 10.

Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale

1. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio, è autorizzato, nel limite massimo di 8.500 unità, un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati da procedure di mobilità intraprese nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) rientrare in categorie di difficile ricollocamento individuate, anche con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, dai contratti collettivi di gestione delle eccedenze;

b) alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto 50 anni se donne ovvero 55 se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersiti, una anzianità contributiva di almeno 25 anni;

c) alla medesima data di cui alla lettera *b)* aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

2. Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato è concesso un aumento dell'anzianità contributiva pari, nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, se donne o del sessantesimo anno di età se uomini, ovvero del periodo necessario al conseguimento di trentacinque anni di anzianità contributiva e, nel caso di cui al comma 1, lettera *c)*, al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto e la data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva

3. Le imprese che intendono partecipare al piano di pensionamenti anticipati di cui al comma 1, debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda può congiuntamente riguardare anche imprese collegate a quella interessata dal programma di cui al comma 1, che siano di minore dimensione occupazionale e che attuino programmi di crisi aziendale, purché quest'ultima costituisca un riflesso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa collegata di maggiore dimensione

4. La domanda di cui al comma 3, corredata dalle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità, deve indicare il numero dei lavoratori per i quali si richiede il pensionamento anticipato. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il piano di cui al comma 1 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali.

5. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento anticipato di cui al medesimo comma 1. Le imprese, sulla base di tale piano e delle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione, provvedono entro i trenta giorni successivi a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS, precisando in tale comunicazione la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, che dovrà comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.

7. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui al comma 5, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al cinquanta per cento degli oneri complessivi di cui al comma 6, diminuiti degli importi relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilità e ai minori correlativi oneri figurativi, che sarebbero spettati ai medesimi lavoratori quali fruitori del trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'impresa ha facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del tasso legale annuo, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

8. Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il contingente numerico di 8.500 unità previsti dal presente articolo, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, lettera *c)*, si applica nel limite di ottocento unità e con effetto dalla maturazione dei requisiti previsti nel presente comma, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della difesa, che attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino il requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera *c)*, entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di età previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 dicembre 1996.

Art. 11.

Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica

1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche in funzione di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, promuove iniziative di attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in particolare:

a) alla formazione di ricercatori e tecnici, anche orientati allo svolgimento di attività di valorizzazione, trasferimento, controllo e gestione per l'utilizzo diffuso della ricerca e dell'innovazione nelle varie aree economico-produttive;

b) al riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriale anche mediante la creazione di imprese destinate ad operare nel sistema della ricerca, della produzione e dei servizi, utilizzando tecnologie innovative, attraverso progetti di ricerca e formazione compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con contratti ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, su proposta, oltre che dei soggetti previsti dallo stesso articolo 10, dei soggetti ammissibili alle agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, nonché di consorzi e società consortili costituite con la partecipazione prevalente di uno o più dei soggetti indicati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

4. L'età per partecipare alle attività di formazione previste dall'articolo 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata a 32 anni.

5. Al finanziamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, cui sono posti a carico gli interventi del presente articolo.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la competenza a determinare composizione e funzionamento del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica e, fino alla nomina del dirigente generale di cui all'articolo 1, comma 2, il predetto comitato continua ad operare nella composizione prevista nella previgente normativa.

2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 2, comma 5. Tale opzione ha effetto per il residuo periodo.

3. L'onere derivante dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativamente al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale interessato, è valutato in lire 55 miliardi per l'anno 1994, in lire 69 miliardi per l'anno 1995 e in lire 71 miliardi per l'anno 1996.

4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 19 miliardi per l'anno 1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997, intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni.

5. Per consentire il pagamento rateale dei contributi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, non si applicano alle somme iscritte, in conto residui, al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

6. Nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: «con più di cento dipendenti».

7. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è fissato al 30 giugno 1994.

8. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo».

Art. 13.

Oneri

1. Al complessivo onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dall'applicazione degli articoli 6, 7 e 11, valutato in lire 1.654 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.365 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 1.375 miliardi per l'anno 1996, si provvede: quanto a lire 947 miliardi per l'anno 1994, a lire 1.010 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 940 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 537 miliardi per l'anno 1994, a lire 185 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 265 miliardi per l'anno 1996, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GALLO, *Ministro delle finanze*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0228

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1994, n. 186.

Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme sui prezzi di specialità medicinali ad integrazione di quelle di cui al decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 137, anche al fine di rendere operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa della determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 137, dopo le parole: «specialità medicinali» sono aggiunte le seguenti: «compresi i farmaci preconfezionati, prodotti industrialmente».

3. Il prezzo al pubblico delle specialità medicinali per uso umano, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, non dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, è libero.

Art. 2.

1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0229

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1994, n. 187.

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che il 12 giugno 1994 devono svolgersi le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 1994 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci, dei presidenti della provincia e dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 giugno del corrente anno, sono state fissate per il giorno di domenica 12 giugno 1994 e che il relativo eventuale turno di ballottaggio è stato stabilito per la giornata di domenica 26 giugno 1994;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni del Parlamento europeo con quelle relative alle elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, e alle elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche se disciplinate da norme regionali;

Visto l'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico;

d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;

f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio da inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

Art. 2.

1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è

stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 20 per cento.

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni, alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0230

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1994, n. 188.

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con immediatezza all'abrogazione e alla modifica di talune disposizioni del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 e del 18 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modificazioni al decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128

1. Al decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 2, nell'alinea, la parola: «compie» è sostituita dalla seguente: «, compiuta» e le parole da: «e, ove» fino a: «di origine» sono soppresse; la lettera *b)* è soppressa; alla lettera *c)* dopo le parole: «Ministero dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «, che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione»;

b) all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0232

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 1994.

Autorizzazione ad eseguire le opere progettate dal C.O.N.I. per lo svolgimento nel 1994, presso il Foro Italico, in Roma, dei Campionati internazionali di tennis.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, nonché il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, di applicazione della predetta legge;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Vista la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'applicazione nella regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la domanda ed il progetto presentati dal C.O.N.I. in data 8 e 12 febbraio 1994, intesi ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione di strutture precarie da montare nello stadio del tennis al Foro Italico, sito in Roma, intervento da realizzarsi in area sottoposta a vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 per effetto del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 31 gennaio 1989;

Considerato che si è svolta in data 15 febbraio 1994 la conferenza di servizi convocata con telex del 10 febbraio 1994, cui hanno partecipato le seguenti amministrazioni: C.O.N.I.; Direzione generale del turismo e sport; regione Lazio; Ministero delle finanze; comune di Roma; commissione provinciale di vigilanza della prefettura di Roma; Ministero per i beni culturali e ambientali; Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi;

Considerato il mancato raggiungimento di una decisione in sede di conferenza dei servizi;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 2-*bis*, così come integrato dall'art. 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Considerato che dall'esame istruttorio eseguito è risultato che le opere previste in detto progetto, anche per l'interesse pubblico perseguito, possono ritenersi compatibili con il contesto paesistico e panoramico vincolato a condizione che le strutture di cui si chiede l'installazione siano rimosse, decorso il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei Campionati internazionali di tennis, non oltre venti giorni da tale termine per lo smontaggio e l'allontanamento dei materiali della struttura;

Ritenuto che debbano essere salvaguardate e preservate dal danneggiamento le strutture esistenti, con l'impegno esplicito che eventuali danni debbano essere risarciti a cura e spese del soggetto che richiede l'autorizzazione, ed in particolare:

che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare i materiali esistenti, soprattutto nei punti di contatto con le strutture metalliche in modo da garantire la massima protezione della superficie di contatto, mediante l'uso di materiali protettivi;

che vengano protette le zone destinate al transito ed al passaggio di persone, con opportuni accorgimenti e pavimentazioni provvisorie;

che vengano salvaguardate le statue esistenti nella zona interessata dalle strutture provvisorie;

che non vengano danneggiate le alberature, anche in fase di smontaggio e montaggio delle strutture provvisorie;

che le strutture precarie siano realizzate nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti sia per la messa a terra, che per la protezione civile;

che, al termine, vengano scrupolosamente ripristinati i luoghi ed i materiali interessati dalle strutture metalliche;

Ritenuto, altresì, che dovranno essere rigorosamente osservate le sottoelencate prescrizioni, da estendersi anche a tutte le strutture a servizio della manifestazione (villaggio dell'ospitalità, sala stampa, ecc.):

montaggio delle strutture provvisorie per un tempo strettamente necessario allo svolgimento dei Campionati, prevedendo inoltre non più di quaranta giorni per montaggio e venti giorni per lo smontaggio. Il mancato rispetto di tali tempi comporterà una penale giornaliera di lire 500.000 garantita da apposita polizza fidejussoria;

il progetto esecutivo delle strutture dovrà evidenziare un opportuno materiale protettivo tra gli elementi metallici e la superficie di contatto degli stessi con le parti del monumento. Dovranno essere rappresentate distintamente nei grafici le parti costituenti il manufatto tutelato e le parti della struttura metallica;

dovranno essere previste idonee misure di salvaguardia di tutte quelle parti del monumento che saranno soggette al transito dei previsti spettatori;

tutte le parti metalliche dovranno prevedere la verniciatura con materiale antiruggine, nonché la messa a terra secondo le vigenti norme;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1993;

Autorizza

l'esecuzione delle opere previste nel progetto descritto nelle premesse ed alle condizioni in esse contenute.

Roma, 21 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 52

94A1899

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1994

Modifica e integrazione dell'ordinanza n. 1823/FPC del 17 novembre 1989. Interventi diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel comune di Caramanico Terme colpito dall'evento franoso dell'11-12 ottobre 1989. (Ordinanza n. 2377/FPC)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48, secondo comma del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1994 il termine di scadenza per la gestione fuori bilancio del «Fondo per la protezione civile»;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le ordinanze n. 596 FPC ZA del 3 agosto 1985 e n. 987 FPC ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498 FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029 FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Vista l'ordinanza n. 1823/FPC de 17 novembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1989, con la quale è stato concesso un finanziamento complessivo di L. 1.500.000.000 alla regione Abruzzo per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 e L. 500.000.000 al comune di Caramanico Terme per gli interventi di cui all'art. 4 della sopracitata ordinanza;

Vista la nota n. 682/SPC del 9 marzo 1994, della regione Abruzzo - Settore affari della presidenza - Servizio per la protezione civile, con la quale si informa che il finanziamento di cui all'art. 3 della citata ordinanza è stato impiegato per eseguire ulteriori indagini e monitoraggio della zona in frana sulla base delle indicazioni espresse nel verbale della riunione tenutasi in data 9 luglio 1991 della commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 6 della predetta ordinanza n. 1823/FPC e che rimane la disponibilità residua di L. 88.248.884, del finanziamento complessivo per la quale si richiede l'autorizzazione all'utilizzo per il ripristino del sistema di monitoraggio secondo quanto proposto dal Servizio del genio civile di Pescara, onde consentire il ripristino del collegamento, mediante l'utilizzo della strada comunale Morracca, del comune di Sant'Eufemia a Maiella e le frazioni del comune di Caramanico Terme,

Considerato che detto monitoraggio viene ritenuto necessario dalla suddetta commissione per il controllo continuativo dell'evolversi del dissesto,

Considerato che il Ministero dell'ambiente, come si evince dalla sopracitata lettera della regione Abruzzo, ha posto il diniego sull'intervento programmato dalla regione Abruzzo lungo l'asta del torrente Orta di cui all'art. 3 della più volte citata ordinanza n. 1823/FPC,

Ritenute valide le motivazioni rappresentate dalla regione Abruzzo con la sopracitata nota n. 682/SPC del 9 marzo 1994, finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma,

Dispone:

Art. 1.

L'art. 3 dell'ordinanza n. 1823/FPC del 17 novembre 1989 è così modificato «è concesso, a favore delle regione Abruzzo, un finanziamento di L. 500.000.000 per eseguire indagini e monitoraggio nella zona in frana soggetta a dissesto nel comune di Caramanico Terme».

Art. 2.

La regione Abruzzo è autorizzata ad utilizzare la somma residua di L. 88.248.884 del finanziamento complessivo previsto dall'ordinanza n. 1823/FPC del 17 novembre 1985, per il ripristino del sistema di monitoraggio nella suddetta zona.

Art. 3.

Per gli interventi di cui alle norme della presente ordinanza — che gravano sul Fondo per la protezione civile — resta fermo il disposto di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 1823/FPC sopracitata;

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1847

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 marzo 1994.

Esclusione dalla base imponibile del servizio di mensa e di vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il comma 1 del predetto articolo che stabilisce che a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono, tra l'altro, esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché il relativo importo sostitutivo;

Visto il comma 1 del predetto articolo che stabilisce che «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate»;

Visto l'art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che modifica l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, inserendo alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro»;

Considerate le modalità attraverso cui i datori di lavoro possono apprestare il servizio di mensa per la generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa;

Considerate le modalità con cui le aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi assicurano il vitto con carattere di generalità per i lavoratori interessati;

Considerato che il vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi presenta per finalità e natura caratteristiche analoghe al servizio di mensa predisposto dai datori di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa;

Considerata l'esigenza di assicurare al vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi ed al servizio di mensa uguale trattamento ai fini previdenziali ed assistenziali e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni;

Considerata l'esigenza di determinare, ai fini della predetta esclusione, il tetto con riguardo all'importo sostitutivo del servizio di mensa predisposto, previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi per chi non usufruisce del servizio stesso;

Considerata l'esigenza di determinare, ai fini della predetta esclusione, il tetto nel caso in cui il datore di lavoro garantisce il servizio di mensa attraverso buoni pasto, con intrinseco valore monetario, utilizzabili presso pubblici esercizi;

Considerata l'esigenza di determinare, ai fini della predetta esclusione, il tetto massimo dell'importo sostitutivo del vitto somministrato, previsto in sede contrattuale e da accordi integrativi per chi non usufruisce del servizio stesso.

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai fini dell'individuazione, per la predetta esclusione, del vitto quale ulteriore servizio parimenti connesso con l'attività lavorativa avente carattere di generalità per i lavoratori interessati;

Ritenuto di individuare, ai fini della predetta esclusione, il vitto quale ulteriore servizio parimenti connesso con l'attività lavorativa avente carattere di generalità per i lavoratori interessati;

Ritenuto di individuare, ai fini della predetta esclusione, importi massimi differenziati con riguardo alle modalità attraverso le quali può essere apprestato il servizio di mensa per la generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa ed il vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi;

Decreta:

Art. 1.

È escluso dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni:

1) il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dai datori di lavoro attraverso mense aziendali proprie o altrui o attraverso mense interaziendali;

2) il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi;

3) l'importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi entro un valore massimo di lire 2.000 a pasto;

4) il buono pasto per un valore massimo di lire 9.000 a pasto.

Detti importi sono annualmente modificati in misura percentuale pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

94A1854

DECRETO 3 marzo 1994.

Esclusione dalla base imponibile del servizio di trasporto predisposto dai datori di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto in particolare il comma 1 del predetto articolo che stabilisce che a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono, tra l'altro, esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni il corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché il relativo importo sostitutivo;

Visto l'art. 11, comma 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che modifica l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, inserendo alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro»;

Considerate le modalità attraverso cui i datori di lavoro possono apprestare il servizio di trasporto per la generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa;

Considerata l'esigenza di determinare, ai fini della predetta esclusione, il tetto con riguardo all'importo sostitutivo del servizio di trasporto predisposto, previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi per chi non usufruisce del servizio stesso;

Ritenuto di individuare, ai fini della predetta esclusione, un tetto massimo dell'importo sostitutivo del servizio di trasporto per la generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa;

Decreta:

Art. 1.

È escluso dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni:

1) il corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dai datori di lavoro;

2) l'importo sostitutivo del servizio di trasporto predisposto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi entro un valore massimo di lire 25.000 mensili.

Detto importo è annualmente modificato in misura percentuale pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

94A1855

DECRETO 8 marzo 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa lombarda degli imprenditori del settore lattiero-caseario (Coldilatte)», in Mantova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 30 settembre 1993 con la quale il tribunale di Mantova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa lombarda degli imprenditori del settore lattiero-caseario (Coldilatte)», con sede in Mantova;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa lombarda degli imprenditori del settore lattiero-caseario (Coldilatte)», con sede in Mantova, costituita per rogito notaio dott. Sergio Lodigiani, in data 5 dicembre 1986, rep. n. 54036, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Fabio Fogato, studio in via XX Settembre, 5, Mantova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 8 marzo 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1850

DECRETO 8 marzo 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio agricolo savonese - Società cooperativa a r.l. (brevemente Con.A.S.)», in Quiliano frazione Valleggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 18 novembre 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Consorzio agricolo savonese - Società cooperativa a r l (brevemente Con.A.S.)», in liquidazione, con sede in Quiliano frazione Valleggia (Savona) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Consorzio agricolo savonese - Società cooperativa a r l (brevemente Con.a.s)», in liquidazione, con sede in Quiliano frazione Valleggia (Savona) costituita per rogito notaio dott. Enzo Motta in data 10 luglio 1981 repertorio n. 33697, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Valtero Moreno, residente in Cairo Montenotte (Savona), corso Dante, 122/6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1851

DECRETO 8 marzo 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Nuova Lucedio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 3 dicembre 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Nuova Lucedio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vercelli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Nuova Lucedio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vercelli, costituita per rogito dottor Francesco Boggia, in data 13 gennaio 1987, rep. n 36006, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti el regio decreto 16 marzo 1942, n 267, ed il dott. Andrea Deangelis, residente in Vercelli, piazza Pajetta n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1852

DECRETO 8 marzo 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coimp - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rotondella, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria del 29 luglio 1993 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Coimp - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rotondella (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Coimp - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rotondella (Matera), costituita per rogito notaio dott. Michele Arcangelo Casino il 13 giugno 1979, repertorio n. 9222, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 el codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Vincenzo Santochirico, studio in Matera, via Nazionale, 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1853

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 febbraio 1994.

Revoca di autorizzazioni relative alla produzione a scopo di vendita di prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il proprio decreto in pari data concernente l'elenco dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare per i quali viene confermata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Viste le autorizzazioni ministeriali sottoelencate relative ai prodotti a fianco di esse specificati:

autorizzazione n. 706/6586 del 19 marzo 1992 rilasciata all'impresa Virbac per il prodotto «Redulinea»;

autorizzazioni n. 706/6598 del 30 aprile 1992 e n. 6598/NC del 23 marzo 1993 rilasciate all'impresa Roeder per il prodotto «Effilee»;

autorizzazione n. 706/6603 del 30 aprile 1992 rilasciata all'impresa Marco Antonetto per il prodotto «Normaline»;

autorizzazione n. 706/6683 del 7 agosto 1992 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto «Well Dietodrink gusto pera»;

autorizzazione n. 706/6688 del 7 agosto 1992 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto «Well Dietodrink gusto albicocca»;

autorizzazione n. 706/6789 del 16 febbraio 1993 rilasciata all'impresa Tipomark per il prodotto «Dimanel bustine gusto arancia»;

autorizzazioni n. 706/6125/MD del 30 aprile 1992 e n. 706/6125/NC del 18 febbraio 1993 rilasciate all'impresa Dicofarm per il prodotto «Dicoplus 100»;

autorizzazione n. 706/6825 del 28 aprile 1993 rilasciata all'impresa Whitehall per il prodotto «Fibrosoft due fibre»;

autorizzazione n. 706/6835 del 28 aprile 1993 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto «Dietoline»;

autorizzazione n. 706/6857 del 20 maggio 1993 rilasciata all'impresa Whitehall per il prodotto «Fibrosoft tav. gusto vaniglia»;

autorizzazione n. 706/6886 del 15 ottobre 1993 rilasciata all'impresa Ca.Di.Group per il prodotto «Lactomannan»;

autorizzazione n. 706/6887 del 15 ottobre 1993 rilasciata all'impresa Ca.Di.Group per il prodotto «Ecamannan»;

autorizzazione n. 706/6924 del 17 dicembre 1993 rilasciata all'impresa Eld Pharma per il prodotto «Minuscal Fibra A»;

autorizzazione n. 706/6925 del 17 dicembre 1993 rilasciata all'impresa Face per il prodotto «Winter Glucoman»;

autorizzazione n. 706/6715 del 9 novembre 1992 rilasciata all'impresa Farmades per il prodotto «Iomann»;

autorizzazione n. 706/6703 del 9 novembre 1992 rilasciata all'impresa Depha Team per il prodotto «Sprint 2000»;

autorizzazione n. 706/6878 del 6 agosto 1993 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto «Enerbest liquido»;

autorizzazione n. 706/6773 del 4 gennaio 1993 rilasciata all'impresa Socomed per il prodotto «CM 191 compresse effervescenti integratore di calcio, magnesio, potassio»;

autorizzazione n. 706/6774 del 4 gennaio 1993 rilasciata all'impresa Socomed per il prodotto «CM 191 granulato effervescente integratore di calcio, magnesio, potassio»;

autorizzazione n. 706/6775 del 4 gennaio 1993 rilasciata all'impresa Socomed per il prodotto «CM 191 compresse integratore di calcio, magnesio, potassio»;

autorizzazione n. 706/5733/EP del 4 maggio 1993 rilasciata all'impresa Roche per il prodotto «New Gen Mix integratore di vitamine e minerali granulato solubile al gusto di frutta mista»;

autorizzazione n. 706/5732/EP del 4 maggio 1993 rilasciata all'impresa Roche per il prodotto «New Gen Mix integratore di vitamine minerali, tavolette masticabili al gusto di frutta mista»;

autorizzazioni n. 706/5738/MD del 10 maggio 1993 e n. 706/5738/ND dell'8 febbraio 1994 rilasciate all'impresa Life Extension Program per il prodotto «Bioproton»;

autorizzazione n. 706/4158/UNC dell'8 aprile 1992 rilasciata all'impresa Desco per il prodotto «Grissini iposodici Monviso»;

Visti i pareri della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, espressi in data 11 gennaio 1994 in base ai quali, a modifica dei pareri espressi in data 13 dicembre 1991, 14 aprile 1992, 14 settembre 1992:

a) i prodotti a base di fibra solubile non sono più collocabili nel gruppo 4 dell'allegato 1 del suddetto decreto legislativo dove possono trovare inquadramento solo i prodotti sostitutivi di un pasto o i prodotti a ridotto valore energetico sostitutivi dell'intera razione alimentare giornaliera;

b) i prodotti caratterizzati sostanzialmente dalla presenza di L-carnitina e, analogamente, tutti i prodotti «pro-energetici» nonché i prodotti finalizzati all'integrazione vitaminica e i prodotti con minerali la cui finalità è diversa dalla reintegrazione delle perdite conseguenti a sudorazione, non presentano requisiti di specificità tali da poter consentire ulteriormente una loro collocazione nel gruppo 8 dell'allegato 1 dello stesso decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono revocate le sottoelencate autorizzazioni relative ai prodotti a fianco di esse specificati:

autorizzazione n. 706/6586 del 19 marzo 1992 rilasciata all'impresa Virbac per il prodotto «Redulinea»;

autorizzazioni n. 706/6598 del 30 aprile 1992 e 6598/NC del 23 marzo 1993 rilasciate all'impresa Roeder per il prodotto «Effilee»;

autorizzazione n. 706/6603 del 30 aprile 1992 rilasciata all'impresa Marco Antonetto per il prodotto «Normaline»;

autorizzazione n. 706/6683 del 7 agosto 1992 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto «Well Dietodrink gusto pera»;

autorizzazione n. 706/6688 del 7 agosto 1992 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto «Well Dietodrink gusto albicocca»;

autorizzazione n. 706/6789 del 16 febbraio 1993 rilasciata all'impresa Tipomark per il prodotto «Dimanel bustine gusto arancia»;

autorizzazioni n. 706/6125/MD del 30 aprile 1992 e n. 706/6125/NC del 18 febbraio 1993 rilasciate all'impresa Dicofarm per il prodotto «Dicoplus 100»;

autorizzazione n. 706/6825 del 28 aprile 1993 rilasciata all'impresa Whitehall per il prodotto «Fibrosoft due fibre»;

autorizzazione n. 706/6835 del 28 aprile 1993 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto «Dietoline»;

autorizzazione n. 706/6857 del 20 maggio 1993 rilasciata all'impresa Whitehall per il prodotto «Fibrosoft tav. gusto vaniglia»;

autorizzazione n. 706/6886 del 15 ottobre 1993 rilasciata all'impresa Ca.Di.Group per il prodotto «Lactomannan»;

autorizzazione n. 706/6887 del 15 ottobre 1993 rilasciata all'impresa Ca.Di.Group per il prodotto «Ecamannan»;

autorizzazione n. 706/6924 del 17 dicembre 1993 rilasciata all'impresa Eld Pharma per il prodotto «Minuscal Fibra A»;

autorizzazione n. 706/6925 del 17 dicembre 1993 rilasciata all'impresa Face per il prodotto «Winter Glucoman»;

autorizzazione n. 706/6715 del 9 novembre 1992 rilasciata all'impresa Farmades per il prodotto «Iomann»;

autorizzazione n. 706/6703 del 9 novembre 1992 rilasciata all'impresa Depha Team per il prodotto «Sprint 2000»;

autorizzazione n. 706/6878 del 6 agosto 1993 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto «Enerbest liquido»;

autorizzazione n. 706/6773 del 4 gennaio 1993 rilasciata all'impresa Socomed per il prodotto «CM 191 compresse effervescenti integratore di calcio, magnesio, potassio»;

autorizzazione n. 706/6774 del 4 gennaio 1993 rilasciata all'impresa Socomed per il prodotto «CM 191 granulato effervescente integratore di calcio, magnesio, potassio»;

autorizzazione n. 706/6775 del 4 gennaio 1993 rilasciata all'impresa Socomed per il prodotto «CM 191 compresse integratore di calcio, magnesio, potassio»;

autorizzazione n. 706 5733/EP del 4 maggio 1993 rilasciata all'impresa Roche per il prodotto «New Gen Mix integratore di vitamine e minerali granulato solubile al gusto di frutta mista»;

autorizzazione n. 706 5732 EP del 4 maggio 1993 rilasciata all'impresa Roche per il prodotto «New Gen Mix integratore di vitamine e minerali, tavolette masticabili al gusto di frutta mista»;

autorizzazioni n. 706 5738/MD del 10 maggio 1993 e n. 706/5738/ND dell'8 febbraio 1994 rilasciate all'impresa Life Extension Program per il prodotto «Bioproton»;

autorizzazione n. 706 4158 UNC dell'8 aprile 1992 rilasciata all'impresa Desco per il prodotto «Grissini iposodici Monviso».

2. I prodotti di cui al comma 1 possono continuare ad essere commercializzati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

Art. 2.

1. Per i prodotti di cui all'art. 1, è consentito utilizzare in fase di produzione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il materiale di confezionamento conforme al provvedimento di autorizzazione.

2. È consentita altresì la vendita dei prodotti sino all'esaurimento delle scorte giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1994

Il Ministro GARAVAGLIA

94A1856

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 marzo 1994

Nomina del liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Eagle Star Insurance Company Limited, in Milano, nonché decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti, in particolare, gli articoli 58 e 62 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,

Vista l'istanza in data 31 gennaio 1994, con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Eagle Star Insurance Company Limited, con sede in Milano, posta in liquidazione volontaria come da delibera della casa madre in data 7 dicembre 1993, ha chiesto, ai sensi dell'art. 62 della citata legge n. 295/1978, l'approvazione della nomina del sig. Viller Galafassi, quale liquidatore della rappresentanza stessa;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla sopraindicata rappresentanza generale per l'Italia della Eagle Star Insurance Company Limited;

Vista la lettera in data 8 febbraio 1994, n. 405138, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine alla nomina del sig. Viller Galafassi quale liquidatore della predetta rappresentanza generale per l'Italia della Eagle Star Insurance Company Limited, posta in volontaria liquidazione come da delibera della casa madre in data 7 dicembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la nomina del sig. Viller Galafassi, nato a Gonzaga (Mantova) il 27 giugno 1947, nell'incarico di liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Eagle Star Insurance Company Limited, in Milano, in liquidazione volontaria.

Art. 2.

È decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, nel territorio della Repubblica, rilasciata alla Eagle Star Insurance Company Limited - rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1857

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 3 novembre 1993.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visto l'art. 11, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988 e del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le delibere CIPI emanate in data 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984);

Vista la delibera CIPI emanata in data 27 ottobre 1988, n. 502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55;

Considerato che l'art. 2, punti 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) prevede la possibilità di assumere impegni a carico di esercizi futuri;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 7 aprile 1993 con il quale è stata disposta la ripartizione degli stanziamenti destinati al Fondo speciale ricerca applicata dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) e dei rientri di gestione dell'anno 1992, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990;

Considerato che per l'intervento sul progetto Resinex Offshore S.r.l. n. 51555 già deliberato in data 29 dicembre 1990, è stata accolta la richiesta dell'azienda di finanziamento per il solo contributo nella spesa;

Vista la delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 luglio 1993 per l'intervento deliberato a favore della società Berco S.p.a. n. 53406 e preso atto della rinuncia al finanziamento da parte dell'azienda, di cui all'art. 3 della presente delibera;

Considerato che l'intervento sul progetto Ing. C. Olivetti & C. S.p.a. n. 55398/55399 di cui all'art. 1 della presente delibera, di costo superiore a 20 milioni di ECU, è subordinato all'approvazione della Commissione CEE;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nelle riunioni del 14 e 28 settembre 1993;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

ING. C. OLIVETTI & C. SP.A. - Ivrea (Torino), (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuova linea di sistemi mono e multiprocessor, CISC e RISC».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55399);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. n. 55398).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 117.429 milioni corrispondente al 65% dei costi ammessi pari a lire 180.660 milioni.

Contributo nella spesa: 9.033 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 5% dei costi ammessi.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 22 maggio 1991, cinque anni.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione CEE.

ING. C. OLIVETTI & C. SP.A. - Ivrea (Torino), (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove architetture di prodotti stampati general purpose e specializzati».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (pratica n. 55735/55734).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 17.146 milioni corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire 24.495 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° luglio 1991, quattro anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

2. Alla spesa derivante dalla concessione dei finanziamenti disposti dal comma 1., si provvede come segue:

a) la quota da porre a carico della legge n. 346/1988 sarà determinata ai sensi dell'art. 4;

b) la quota da riferire agli interventi di cui alla legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, determinata in lire 9.033 milioni, viene finanziata ai sensi dell'art. 5.

Art. 2.

1. Il seguente intervento deliberato in data 29 dicembre 1990, viene così sostituito:

RESINEX OFFSHORE S.R.L. - Iseo (Brescia), (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Mede elastiche e boe di superficie e di profondità per il controllo ambientale» (prat. n. 51555).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 758 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 32.5% dei costi ammessi pari a lire 2.334 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 11 luglio 1988.

Art. 3.

Il progetto di formazione presentato dalla Berco S.p.a. n. 53406 deliberato in data 8 luglio 1993 è da considerarsi annullato per la rinuncia dell'azienda.

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 2 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul cap. 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 5.

1. L'impegno assunto in attuazione della delibera 29 dicembre 1990, registrata alla Corte dei conti il 22 marzo 1991, registro n. 5 Università e ricerca, foglio n. 11, pari a lire 3.686 milioni a carico del cap. 7551 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1990 in conto residui 1989, è ridotto in conseguenza di quanto disposto dal precedente art. 2 di lire 1.126 milioni e viene rideterminato in lire 2.560 milioni.

2. A seguito della rinuncia da parte della azienda di cui al precedente art. 3 l'impegno assunto in attuazione dell'art. 8, punto 1, della delibera 8 luglio 1993 pari a lire 17.130 milioni a carico del cap. 7551 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1993 è ridotto di lire 452 milioni e viene rideterminato in lire 16.678 milioni.

3. La spesa derivante dagli interventi di cui all'articolo 1 disposto ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in lire 9.033 milioni ed il relativo impegno è da porre a carico delle disponibilità derivanti dai rientri di gestione per l'anno 1992 - cap. 7551 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Le somme di cui sopra saranno trasferite all'I.M.I. a richiesta dello stesso Istituto, in relazione alle esigenze conseguenti al perfezionamento dei contratti con i soggetti beneficiari degli interventi.

Ove le somme impegnate dovessero superare le necessità di erogazione per minori utilizzi dei finanziamenti concessi, rinunce e decadenze dei beneficiari, le disponibilità risultanti saranno utilizzate, nel rispetto della normativa vigente, per ulteriori interventi.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. La stessa delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà trasmessa copia alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 8

93A6691

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 4 gennaio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XVIII relativa all'ordinamento didattico universitario per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 21 gennaio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 169 relativo agli insegnamenti delle aree del primo ciclo triennale del corso di laurea in medicina e chirurgia, al punto 5) area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico) nel corso integrato di «fisiopatologia generale ed applicata», l'insegnamento: «fisiopatologia clinica (afferente alla chirurgia generale)» è soppresso e così sostituito: «fisiopatologia clinica applicata alla chirurgia».

Sempre al medesimo art. 169 nelle aree del secondo ciclo triennale nei punti 8) area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica e 12) area della medicina clinica, le discipline rispettivamente di «medicina interna I» e «medicina interna II» sono soppresse e sostituite dall'unica denominazione «medicina interna».

Al punto 12) area della medicina clinica, nel corso integrato di «oncologia clinica», è aggiunta la disciplina «oncoematologia».

Al punto 13) area di farmacoterapia e tossicologia, le discipline «farmacologia I» e «farmacologia II» sono soppresse e sostituite dall'unica denominazione «farmacologia».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 4 gennaio 1994

Il rettore: ROVERSI-MONACO

94A1862

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nuova tabella IX approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1991 con quale è stata eliminata la dizione «europee» dalla denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere di cui alla tabella IX dell'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 17 dicembre 1993;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di lettere e filosofia, la dizione «laurea in lingue e letterature straniere (europee), durata del corso quattro anni» è soppressa e così sostituita:

«laurea in lingue e letterature straniere, durata del corso quattro anni».

All'art. 127 nell'articolato relativo all'ordinamento della facoltà di lettere e filosofia, la dizione «*c)* laurea in lingue e letterature straniere (europee)» è soppressa e così sostituita:

«*c)* laurea in lingue e letterature straniere».

All'art. 134 nell'articolato relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di lettere e filosofia, la locuzione «europee» indicata tra parentesi dopo «laurea in lingue e letterature straniere» è soppressa.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 8 febbraio 1994

Il rettore: ROVERSI-MONACO

94A1863

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 23 febbraio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168,

Visto l'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 6 maggio 1993, senato accademico, seduta del 5 luglio 1993, consiglio di amministrazione, seduta del 27 maggio 1993);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 20 gennaio 1994;

Vista la ministeriale del 2 febbraio 1994, prot 359:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato, e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia viene soppressa, e viene istituito il diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia.

Dopo l'art. 302 e con lo spostamento della numerazione successiva, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli

DIPLOMA PER ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

Art. 303. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia afferisce il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 304. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare dell'ambliopia del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata: valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla correzione: utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e di riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Art. 305. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà secondo la normativa statutaria.

Art. 306. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 1 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 307. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei

limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che, siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 308. — Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito corrispondente mediante a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 nel terzo anno.

Art. 309. — Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 310. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente.

Per essere ammessi al terzo anno gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Art. 311. — Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 312. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto scelti fra coloro che per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 313. — Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 314. — I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Art. 315. — Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 316. — Le aree con indicati i crediti corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva nonché i corsi integrati e le relative discipline sono i seguenti:

I Anno:

I semestre

AREA I - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica;
chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

AREA II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:

istologia;
embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:

anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Anno:

I semestre

AREA III - Fisiopatologia - Visione binoculare (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:

ortottica I;
ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:

anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

AREA IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche I;
campimetria;
senso luminoso,
senso cromatico;
adottometria;
contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:

patologia oculare;
ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neurofialmologia.

ortottica II;
neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

III Anno:

I semestre

AREA V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:

pediatria generale;
neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria

fondamenti di neuropsichiatria;
psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:

nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

AREA: Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche II: ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;
ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia.

farmacologia;
igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:

etica professionale;
aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche

Art. 317. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 318. — La commissione d'esame finale relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 319. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 320. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Palermo, 23 febbraio 1994

Il rettore: GULLOTTI

94A1864

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 15 febbraio 1994, n. S/701757.

Circolare applicativa dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, relativa alla presentazione delle domande di contributo finanziario annuale da parte dei consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri.

Al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport

Al Ministero del tesoro - Gabinetto

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto

Ai presidenti delle giunte regionali tramite il commissario del Governo presso la regione

Al presidente della giunta regionale della Sicilia tramite il commissario di Stato

Al presidente della giunta regionale della Sardegna tramite il rappresentante di Governo

Al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia tramite il commissario del Governo presso la regione

Al presidente della giunta regionale Valle d'Aosta

Alla provincia autonoma di Bolzano tramite il commissario di Governo

Al presidente della provincia autonoma di Trento tramite il commissario di Governo

All'Istituto nazionale per il commercio estero

All'Ente nazionale italiano per il turismo

All'Unione delle camere di commercio

Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana piccole e medie industrie

Alla Federazione nazionale per i consorzi all'esportazione - Federexport

Alla Federazione associazioni italiane alberghi e turismo

Alla Federazione italiana dei consorzi agrari

All'Associazione generale cooperative italiane

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Confcoltivatori

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Associazione nazionale cooperative turistiche

Alla Federturismo e sport

Alla Corte dei conti

Al Gabinetto del sig. Ministro

Alla Ragioneria centrale presso il Ministero

Alla Direzione generale Accordi commerciali

Alla Direzione generale valute

Alla Direzione generale import export

Alla Direzione generale personale e affari generali

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, così come modificato dall'art. 4, comma 13, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, ed in relazione al decreto ministeriale 18 marzo 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* del 17 aprile 1991) relativo ai criteri di valutazione delle domande di contributo dei consorzi in oggetto, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovrà essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione.

I consorzi interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta in carta legale, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Div. I - Viale America, 341 00144 Roma.

La domanda andrà presentata secondo lo schema allegato 1.

Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, nonché dello statuto del consorzio vigente al momento della domanda: da tali atti dovrà risultare il rispetto delle condizioni di legge; in particolare, per i consorzi agro-alimentari, lo scopo sociale esclusivo di cui al primo comma dell'art. 10 della legge n. 394/1981.

Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.

Tale aspetto troverà certificazione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio.

Qualora siano intervenute modifiche, occorrerà trasmettere, in allegato alla domanda di contributo, copia autentica degli atti consortili di modifica;

b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo, resa dal responsabile legale del consorzio, in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, secondo lo schema allegato 2;

c) certificato del competente tribunale, attestante il pieno godimento dei propri diritti da parte del consorzio;

d) copia autentica del bilancio relativo all'esercizio finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale;

e) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1991 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio (v. schema allegato 3). Si precisa che, per i consorzi turistico-alberghieri, tale distinta deve riferirsi unicamente alle spese sostenute (sia in Italia che all'estero) per l'incremento della domanda estera del settore;

f) dichiarazione del legale rappresentante, illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

g) apposita certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci, qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di Lit. 300 milioni;

h) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno di riferimento;

i) programma di attività che il consorzio intende svolgere nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo;

l) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale o di categoria; camera di commercio; società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

m) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale una copia della domanda di contributo (e della relativa documentazione) è stata inviata al:

1) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello spettacolo, per i consorzi turistico-alberghieri;

2) Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i consorzi agro-alimentari;

n) (per i consorzi agro-alimentari) deliberazione richiesta alla regione e da questa emessa con atto formale secondo le proprie norme statutarie, che individui il consorzio richiedente — per settore e comprensorio — ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981. La richiesta del consorzio alla regione, dovrà essere inoltrata per conoscenza anche a questo Ministero;

o) idonea certificazione antimafia relativa al consorzio, resa ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche. Detta documetazione deve essere acquisita dall'amministrazione non oltre tre mesi dalla data di rilascio. La certificazione antimafia deve riguardare il consorzio ed i suoi organi responsabili (la persona del presidente, vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione); nonché i soci (ditte e rispettivi responsabili) che detengano quote di fondo consortile superiori al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

Detta certificazione deve anche riguardare i conviventi delle persone sopra menzionate.

Le domande devono pervenire, complete della documentazione richiesta, entro il 15 maggio di ciascun anno; per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro delle PP.TT. comprovante la spedizione entro detto termine (dovrà, pertanto, a richiesta dell'amministrazione, essere prodotta copia della ricevuta postale).

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in duplice copia (quella relativa al bilancio in triplice copia).

Le domande ritardatarie, comunque pervenute fino al 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverrà entro il 20 novembre di ciascun anno, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 18 marzo 1991.

Pertanto, ogni documento integrativo, che si dovesse rendere necessario acquisire per l'esame della richiesta di contributo, dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre.

Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il direttore generale: SARDI DE LETTO

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda (in bollo)

OGGETTO: Legge n. 394/1981 (art. 10). Richiesta contributo su spese esercizio consortile 19....

Il sottoscritto consorzio................. con sede in .... (sede amministrativa............................., sede legale ....) tel. .... nella persona del .... legale rappresentante...

chiede

a codesto Ministero per il commercio con l'estero la concessione del contributo finanziario annuale, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, su un totale di spese ammissibili a contributo di Lit. ...., secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1991 sostenute nel corso dell'esercizio consortile 19...., come da distinta allegata.

Dichiara di non aver usufruito di contribuzioni finanziarie di competenza dell'esercizio finanziario oggetto della presente richiesta, erogate dalla regione e/o da enti regionali collegati (finanziarie regionali od organi con partecipazione maggioritaria delle regioni), sulla generalità delle spese consortili e cioè non finalizzate a singole iniziative.

Dichiara di aver usufruito di contribuzioni finanziarie finalizzate a specifiche iniziative, da parte di regioni e/o enti regionali collegati, nonché di contributi a qualsiasi titolo da parte di province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, per un totale di........... (oppure: dichiara di non aver usufruito ....).

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue:

che l'importo riconosciuto può essere accreditato su c/c n. .... intrattenuto presso...;

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta di incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale (oppure partita IVA n. ....).

Allega la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio vigente al momento della presentazione della domanda (o degli atti di modifica);

2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni richieste dalla disciplina vigente;

3) certificato del tribunale attestante il pieno godimento dei diritti da parte del consorzio;

4) copia autentica del bilancio al 31 dicembre 19.... comprensivo del conto profitti e perdite approvato dall'assemblea dei soci e riportante gli estremi di deposito presso la cancelleria del tribunale di ....;

5) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1991 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio;

6) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

7) (solo nel caso in cui il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di Lit. 300 milioni) certificazione rilasciata da società di revisione e certificazioni bilanci;

8) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno oggetto della presente richiesta di contributo;

9) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nel corso del 19....;

10) (ove ricorra l'ipotesi) dichiarazione dell'organismo ospitante (regione o associazione imprenditoriale, ovvero della camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

11) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole (per i consorzi agro-alimentari) o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport (per i consorzi turistico-alberghieri) copia della domanda e della documentazione relativa;

12) (per i consorzi agro-alimentari) deliberazione richiesta ed emessa dalla regione per l'individuazione del consorzio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981;

13) certificazione antimafia.

ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

(da allegare a domanda di contributo in favore dei consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri)

Io sottoscritto.. nato a .... domiciliato in ...., nella qualità di rappresentante legale del consorzio.., con sede in ...., iscritto al tribunale di ...., al n. ...., effettuo la seguente dichiarazione da valere ai fini della legge n. 394/1981 (art. 10).

Sotto la mia personale responsabilità, ed avendone diretta conoscenza, attesto che:

1) il consorzio è stato costituito in data................................ ed è regolato dallo statuto vigente del.. Entrambi i documenti sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: entrambi i documenti sono agli atti di codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi nell'organizzazione consortile che ne abbiano comportato modifiche; ovvero: sono intervenute modifiche e si allegano i relativi atti).

Si indicano di seguito i nominativi corrispondenti agli organi responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione)..
....
....

I seguenti consorziati detengono una quota del fondo consortile superiore al 10%...
....
....

Il consorzio opera, per conto dei seguenti consorziati, in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (ove ricorra):

2) il consorzio, alla data di presentazione del contributo ministeriale, risulta costituito da n. .... imprese; di esse viene indicato, nell'allegato elenco, il numero di iscrizione alle rispettive camere di commercio (per le imprese soggette a tale obbligo) e il relativo settore di attività;

3) (ove ricorra) il consorzio ha sede nei territori di cui all'art. 1 del *testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno*, e le aziende associate hanno sede in detti territori;

4) il consorzio dispone (oppure non dispone) di una struttura operativa stabile (propria sede e proprio personale);

5) il consorzio, come risulta dalle spese esposte in bilancio e dall'illustrazione prodotta ad integrazione della domanda di contributo, ha svolto (oppure non ha svolto), nel corso dell'esercizio oggetto della presente richiesta, attività promozionale all'estero per un importo non inferiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

6) (ove ricorra, per i consorzi di nuova formazione, ossia costituiti successivamente all'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 304), il consorzio associa in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi.

Letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO 3

Distinta delle voci di spesa a fronte delle quali viene richiesto il contributo

	Importo spese	Riferimento voce bilancio
SPESE DI GESTIONE		
Personale . . .	Lit.	
Consulenze e corrispettivi a terzi	»	
Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio . .	»	
Quote annuali di ammortamento nei termini di legge	»	
Organi sociali	»	
Imposte	»	
Contributi ad organismi connessi con l'attività consortile	»	
SPESE PROMOZIONALI		
Viaggi e missioni	Lit.	
Partecipazione a fiere	»	
Indagini di mercato	»	
Pubblicità e pubbliche relazioni.	»	
Traduzioni e interpretariato . . .	»	
Attività di formazione connessa con l'export	»	
Totale	Lit.	

Del suddetto totale le spese per attività promozionale all'estero pari al ...%, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio (nota bene: è da tener presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposta al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia)

Firma del legale rappresentante del consorzio

94A1865

CIRCOLARE 23 febbraio 1994, n. S/702391.

Circolare applicativa della legge 21 febbraio 1989, n. 83, relativa alla presentazione delle domande di contributo finanziario annuale da parte dei consorzi per il commercio estero.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto

Al Ministero del tesoro - Gabinetto

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto

Ai presidenti delle giunte regionali tramite il commissario del Governo presso la regione

Al presidente della giunta regionale della Sicilia tramite il commissario di Stato

Al presidente della giunta regionale della Sardegna tramite il rappresentante del Governo

Al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia tramite il commissario del Governo presso la regione

Al presidente della giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta

Al presidente della provincia autonoma di Bolzano tramite il commissario del Governo

Al presidente della provincia autonoma di Trento tramite il commissario del Governo

All'Istituto nazionale per il commercio estero

All'Unione italiana delle camere di commercio

Alla Confederazione generale dell'industria italiana

Alla Confederazione italiana piccole e medie industrie

Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo

Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato

Alla Confederazione nazionale dell'artigianato

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Federazione nazionale fra i consorzi per l'esportazione - Federexport

All'Associazione generale cooperative italiane

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confcoltivatori

Alla Corte dei conti

Al Gabinetto del sig. Ministro
Alla Ragioneria centrale presso il Ministero
Alle Direzioni generali:
Valute
Import-Export
Accordi commerciali
Personale e affari generali

In relazione alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1989 ed al decreto ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992, relativi al sostegno pubblico in favore dei consorzi all'esportazione, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovrà essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione.

I consorzi dovranno inoltrare domanda in carta legale al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma.

Alla domanda (v. fac-simile allegato 1) dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, nonché dello statuto del consorzio vigente al momento della domanda; da tali documenti dovrà risultare il rispetto delle condizioni di legge. In particolare lo statuto dovrà espressamente riportare il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile nonché lo scopo sociale esclusivo previsto dall'art. 1 della legge.

Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili presso agli atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.

Tale aspetto troverà certificazione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio.

Qualora siano intervenute modifiche, occorrerà trasmettere, in allegato alla domanda di contributo, copia autenticata degli atti consortili di modifica;

b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, resa dal responsabile legale del consorzio, in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le successive variazioni (v. fac-simile allegato 2);

c) certificato del competente tribunale attestante il pieno godimento dei propri diritti da parte del consorzio;

d) copia autentica del bilancio relativo all'esercizio finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale;

e) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1992 (vedasi schema allegato 3);

f) dichiarazione del legale rappresentante, illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

g) apposita certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci, qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di Lit. 300 milioni;

h) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno di riferimento;

i) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo;

l) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale ovvero camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

m) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e della documentazione relativa;

n) idonea certificazione prefettizia antimafia relativa al consorzio, resa ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche. Detta documentazione deve essere acquisita dall'amministrazione non oltre tre mesi dalla data di rilascio.

La certificazione antimafia deve riguardare il consorzio ed i suoi organi responsabili (presidente, vice presidente e membri del consiglio di amministrazione), nonché i soci (ditte ed i rispettivi responsabili) che detengano una partecipazione superiore al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

Detta certificazione deve anche riguardare i conviventi delle persone sopra menzionate.

Non è richiesta alcuna certificazione antimafia se il contributo da erogare non supera Lit. 50 milioni.

In considerazione del divieto del cumulo di contributi di fonte pubblica erogati allo stesso titolo, come previsto al comma 6, art. 5, della legge n. 83/1989, sono esclusi dal contributo ministeriale quei consorzi che abbiano ottenuto da regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni contributi, di competenza dell'esercizio consortile di riferimento, sulla generalità delle spese.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in duplice copia (bilancio in triplice copia).

Le domande dovranno pervenire, complete della documentazione richiesta, entro il 15 maggio di ciascun anno; per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro delle PP.TT. comprovante la spedizione entro detto termine.

Le domande ritardatarie, comunque pervenute entro il 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

Il consorzio dovrà contestualmente spedire copia della domanda e copia di tutta la documentazione allegata anche alla regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio stesso.

Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverrà entro il 20 novembre di ciascun anno, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Pertanto, ogni documento integrativo, che si dovesse rendere necessario acquisire per l'esame della richiesta di contributo, dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre.

Con lo scopo, infine, di dati utili a verificare l'evolversi del fenomeno consortile all'esportazione, si invitano i consorzi a trasmettere, insieme alla domanda di contributo, la scheda unita alla presente circolare, da compilare a fini statistici (allegato 4).

Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il direttore generale: SARDI DE LETTO

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda (in bollo)

OGGETTO. Legge n. 83/1989 Richiesta contributo su spese esercizio consortile 19. .

Il sottoscritto consorzio con sede in ... . (sede amministrativa . .. . sede legale ....) tel .... Fax .... nella persona del . , legale rappresentante .. ..

chiede

a codesto Ministero per il commercio con l'estero la concessione del contributo finanziario annuale, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83, su un totale di spese ammissibili a contributo di Lit .. . . . sostenute nel corso dell'esercizio consortile 19 , come da distinta allegata

Dichiara di non aver usufruito di contribuzioni finanziarie di competenza dell'esercizio finanziario oggetto della presente richiesta, erogate dalla regione e o da enti regionali collegati (finanziarie regionali od organi con partecipazione maggioritaria delle regioni), sulla generalità delle spese consortili e cioè non finalizzate a singole iniziative

Dichiara di aver usufruito di contribuzioni finanziarie finalizzate a specifiche iniziative, da parte di Ministeri ed enti pubblici, regioni e/o enti regionali collegati, nonché di contributi a qualsiasi titolo da parte di province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, per un totale di. . . . . (oppure dichiara di non aver usufruito ... .)

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue

che l'importo riconosciuto può essere accreditato su c/c n. . . intrattenuto presso . .. . ,

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta di incasso,

che il consorzio è intestatario del codice fiscale (oppure partita IVA n . . ..).

Allega la seguente documentazione

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio vigente al momento della presentazione della domanda (o degli atti di modifica);

2) *atto notorio o dichiarazione sostitutiva, in regola con la* vigente normativa sul bollo, contenente le informazioni richieste dalla disciplina vigente,

3) certificato del tribunale attestante il pieno godimento dei diritti da parte del consorzio,

4) copia autentica del bilancio al 31 dicembre 19 comprensivo del conto profitti e perdite approvato dall'assemblea dei soci e riportante gli estremi di deposito presso la cancelleria del tribunale di

5) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1992 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio,

6) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite,

7) (solo nel caso in cui il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di Lit 300 milioni) certificazione rilasciata da società di revisione e certificazioni bilanci,

8) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno oggetto della presente richiesta di contributo;

9) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nel corso del 19 ;

10) (ove ricorra l'ipotesi) dichiarazione dell'organismo ospitante (regione o associazione imprenditoriale, ovvero della camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

11) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e della documentazione relativa;

12) certificazione antimafia

ALLEGATO 2

Fac-simile di dichiarazione sostitutiva (in bollo)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in bollo)

(da allegare a domanda di concessione del contributo)

Io sottoscritto . .. . nato a ...., domiciliato in . . .. , nella qualità di rappresentante legale del consorzio .... , con sede in .. .. .., iscritto al tribunale di ...., al n , effettuo la seguente dichiarazione da valere ai fini della legge 21 febbraio 1989, n. 83.

Sotto la mia personale responsabilità, ed avendone diretta conoscenza, attesto che.

1) il consorzio è stato costituito in data .. .. ed è regolato dallo statuto vigente del .. . . Entrambi i documenti sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: entrambi i documenti sono agli atti di codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi nell'organizzazione consortile che ne abbiano comportato modifiche, ovvero sono intervenute modifiche e si allegano i relativi atti)

Si indicano di seguito i nominativi corrispondenti agli organi responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione) .. . .

... .

....

I seguenti consorziati detengono una partecipazione superiore al 10% (oppure: nessun consorziato detiene una partecipazione superiore al 10%).

Il consorzio opera, per conto dei seguenti consorziati, in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (ove ricorra),

2) il consorzio, alla data di presentazione della domanda di contributo ministeriale, risulta costituito da n. . imprese, di cui n. industriali, n. . . commerciali, n. artigiane (ovvero se trattasi di consorzio artigiano, il consorzio è costituito da n. . . imprese artigiane, come individuate dalla legge 8 agosto 1985, n. 443); di esse viene indicato nell'allegato elenco, il numero di iscrizione alle rispettive camere di commercio ed il relativo settore d'attività (ove ricorra), il consorzio associa ditte che operano nei settori merceologici specializzati individuati con decreto del Ministro dell'industria del 23 febbraio 1990 ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 83/1989

3) le aziende consorziate sono «piccole e medie imprese» rientranti — in relazione ai criteri comunicati — nei limiti dettati dalla disciplina vigente (*);

4) (ove ricorra) il consorzio ha sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, e n. aziende associate hanno sede in detti territori,

5) le imprese partecipanti all'attività consortile non sono contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 (ove ricorra partecipano anche al consorzio « . . », che ha lo scopo sociale esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero, come risulta dallo statuto allegato in copia),

6) il consorzio dispone (oppure non dispone) di una struttura operativa stabile (propria sede e proprio personale),

7) **il consorzio dispone (oppure non dispone)** delle seguenti stabili strutture all'estero per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate . . . . ,

8) il consorzio, come risulta dalle spese esposte in bilancio e dall'illustrazione prodotta ad integrazione della domanda di contributo, ha svolto **(oppure non ha svolto), nel corso dell'esercizio oggetto della** presente richiesta, attività promozionale all'estero per un importo non inferiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

9) (ove ricorra, per i consorzi costituiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 83/1989) il consorzio associa in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi (si ricorda che tale dichiarazione va ripetuta per i primi cinque anni di vita del consorzio);

10) il fondo consortile ammonta, alla data di presentazione della domanda, a Lit. .... (importo relativo alla sottoscrizione totale delle quote), sottoscritto dalle imprese partecipanti secondo quanto previsto dalla legge n. 83/1989,

11) il consorzio, in conformità al proprio statuto sociale, ha realizzato, nel corso dell'anno oggetto della richiesta di contributo, esclusivamente attività finalizzata all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e non ha svolto attività finalizzata alle vendite sul mercato interno.

Letto, confermato e sottoscritto . .. .

In elenco allegato

	Denominazione e sede ditte	N. iscrizione Camera commercio	Settore attività (**)
1)	. . . . .		
2)	.. ..		
3) .	....		

(*) Potrà giovare, al riguardo, quanto in materia riportato nella circolare del 24 giugno 1993 di Minindustria (*Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1993), relativamente alla «definizione di piccola e media impresa»

(**) Se industriale, commerciale, artigianale

Definizione di piccola e media impresa

PMI industriali sono quelle aventi non più di 250 dipendenti e non più di 10 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 20 milioni di ECU di fatturato

Piccole imprese industriali sono quelle aventi non più di 50 dipendenti e non più di 2 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 5 milioni di ECU di fatturato.

PMI commerciali e di servizi sono quelle aventi non più di 95 dipendenti e non più di 7,5 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 3,75 milioni di ECU di fatturato

Piccole imprese commerciali e di servizi sono quelle aventi non più di 20 dipendenti e non più di 0,75 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 1,9 milioni di ECU di fatturato.

PMI artigiane restano quelle individuate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443

Il capitale sociale di dette imprese non può essere controllato per più di un quarto da una o più imprese che eccedano i limiti sopraindicati, eccezion fatta per le società finanziarie pubbliche, per le società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, per i cosiddetti «investitori istituzionali» .

Il totale dello stato patrimoniale deve essere determinato ai sensi degli articoli 2423 e 2424 del codice civile, come modificati con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, con riferimento all'esercizio precedente a quello nel quale viene inviata l'istanza. La conversione in lire di detti valori deve essere effettuata sulla base del tasso di cambio Lira/ECU vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale

ALLEGATO 3

Distinta delle voci di spesa a fronte delle quali viene richiesto il contributo

	Importo spese	Riferimento voce bilancio
SPESE DI GESTIONE:		
Personale ..	Lit	
Consulenze e corrispettivi a terzi	»	
Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio	»	
Quote annuali di ammortamento nei termini di legge...........................	»	
Organi sociali	»	
Imposte...	»	
Contributi ad organismi connessi con l'attività consortile .	»	
SPESE PROMOZIONALI		
Viaggi e missioni . .	Lit	
Partecipazione a fiere	»	
Indagini di mercato.. ..	»	
Pubblicità e pubbliche relazioni .	»	
Traduzioni e interpretariato	»	
Attività di formazione connessa con l'export	»	
Totale	Lit.	

Del suddetto totale, le spese per attività promozionale all'estero, pari al ...%, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio (nota bene: è da tener presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposta al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia)

. . . .

. . . . . .

.. . .

Firma del legale rappresentante del consorzio

. . ..

ALLEGATO 4

SCHEDA DA COMPILARE A FINI STATISTICI

Consorzio ...

Ubicazione: ☐ Nord ☐ Centro ☐ Sud

Associato a: ☐ Confindustria ☐ Confapi ☐ Confcommercio
☐ Confesercenti ☐ Confartigianato ☐ CNA
☐ Confcooperative ☐ Lega cooperative

N. ditte consorziate, di cui operanti nel settore

industria n.
commercio n.
artigianato n.

Settori merceologici delle consorziate

Agro-alimentare	n.	Elettronica	n. ...
Moda-Persona	n.	Mecc. consumo	n. ...
Casa	n.	Mecc. strumentale	n. ...
Tempo libero cultura	n.	Servizi	n. ...
Chimica-farmaceutica	n.	Altri (specificare)	n. ...

Percentuale media del fatturato all'export delle consorziate (ovvero elementi sul grado di apertura all'export):

Mercati esteri di interesse: ☐ Tradizionalmente di interesse
(indicare quali)

...

☐ di nuovo interesse:

...

Strutture consortili all'estero: ☐ nel mercato europeo
(indicare dove)

☐ in mercati extra-europei.

...

Importo ultimo contributo Mincomes L.

Eventuali suggerimenti.

...

...

94A1866

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 38, recante: «Proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche».

Il decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 38, recante: «Proroga del termine relativo alle competenze attribite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1994.

94A1926

Mancata conversione del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 39, recante: «Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi».

Il decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 39, recante: «Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1994.

94A1927

Mancata conversione del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, recante: «Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione».

Il decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, recante: «Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1994.

94A1928

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato relativo ai criteri e ai parametri di riferimento per le verifiche di congruità economica degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici da eseguirsi ai sensi del comma 19 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 25 febbraio 1994, n. 38, ha formulato i criteri e i parametri di riferimento per le verifiche di congruità economica degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici da eseguirsi ai sensi del comma 19 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che si riportano qui di seguito.

Il criterio ritenuto più idoneo ad essere assunto nell'immediato dagli organi tecnici per le prescritte verifiche di congruità per i contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della legge, è quello di porre a confronto i prezzi di contratto più significativi ed economicamente più rilevanti nel contesto dell'opera da realizzare e che coinvolgano almeno il 70 per cento del totale dell'importo contrattuale, con quelli stabiliti, per le varie categorie di lavoro, nel prezzario ufficiale di riferimento, definito come appresso.

Per le opere di competenza delle regioni, di enti regionali e di enti territoriali sub-regionali, i prezzi ufficiali di riferimento sono quelli delle regioni ove ricadono le opere.

Per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali i prezzi di riferimento sono quelli indicati dai provveditorati alle opere pubbliche della regione ove ricadono le opere.

A tal fine le regioni ed i provveditorati devono preliminarmente e tempestivamente verificare che i prezzari vigenti siano rispondenti agli attuali valori di mercato. Qualora dovesse valutarsi un divario tra i prezzi ufficiali e quelli effettivamente praticati ovvero si dovesse riscontrare l'assenza di voci significative o la presenza di voci improprie, le regioni ed i provveditorati provvedono ai necessari adeguamenti ed aggiornamenti.

Per quanto riguarda l'eventuale aggiornamento dei prezzi può procedersi sia in via analitica, sia in via sintetica, applicando in quest'ultimo caso ai valori degli attuali prezzari una riduzione forfettaria sulla base dei ribassi mediamente praticati nella regione relativamente, ad un periodo di tempo ritenuto significativo.

Le regioni ed i provvedimenti rendono noti con tempestività i rispettivi prezzari.

Qualora la regione non disponga di un proprio prezzario ufficiale, si deve fare riferimento a quello del provveditorato della medesima regione.

Qualora il provveditorato non disponga di un prezzario ufficiale deve provvedervi tempestivamente e renderlo noto.

Per le voci non contemplate nel prezzario ufficiale l'organo tecnico incaricato della verifica di congruità determina i prezzi di riferimento delle varie categorie di lavoro assumendo, nelle analisi dei prezzi di progetto opportunamente vagliate, i prezzi elementari unitari correnti dei materiali, della mano d'opera e dei noli vigenti al momento della verifica, come rilevabili dagli appositi listini pubblicati a cura delle camere di commercio.

Le amministrazioni e gli enti pubblici, limitatamente alle opere o lavori specialistici di propria pertinenza, qualora tali opere e lavorazioni non siano contemplate nei prezzari ufficiali, in assenza di specifiche attendibili analisi, possono fare riferimento ai propri specifici prezzari, verificando che i relativi prezzi siano rispondenti agli attuali valori di mercato.

Pertanto, nel caso di contratti ancora non approvati, ove il parametro costituito dal costo dell'opera (ovvero di una aliquota di esso non inferiore al 70%) determinato, come sopra indicato, sulla base dei prezzi del prezzario ufficiale di riferimento o delle analisi aggiornate, risulti superiore all'importo determinato dall'applicazione dei prezzi di contratto, la verifica risulterà compiuta con esito positivo. In caso contrario si provvede alla revisione applicando a tutti i prezzi del contratto stesso un'unica aliquota riduttiva tale da ricondurre il costo globale del contratto nel limite sopra indicato, sempre che ci sia l'accordo della controparte (commi 19-21 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

94A1874

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Carnevale 1994
(Estrazione del 13 marzo 1994)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Carnevale - estrazione 13 marzo 1994, in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie M n. 77227 di lire 3 miliardi abbinato al carro «Moby Dick» di Viareggio;

2) Biglietto serie S n. 77050 di lire 1 miliardo e 500 milioni abbinato al carro «La giostra della libertà» di Putignano;

3) Biglietto serie Z n. 77654 di lire 600 milioni abbinato al carro «Giù la maschera» di Viareggio;

4) Biglietto serie BN n. 41297 di lire 600 milioni abbinato al carro «Incubo d'allegria» di Putignano;

5) Biglietto serie AA n. 63901 di lire 300 milioni abbinato al carro «San Giorgio ed il drago» di Viareggio;

6) Biglietto serie G n. 68017 di lire 300 milioni abbinato al carro «Attenti al bosser» di Putignano.

7) Biglietto serie BB n. 69339 di lire 300 milioni abbinato al carro «Mani furbe» di Viareggio.

8) Biglietto serie Q n. 60186 di lire 300 milioni abbinato al carro «Buon giorno Carnevale» di Putignano,

9) Biglietto serie U n. 70220 di lire 250 milioni abbinato al carro «I inche c'è guerra c'è speranza» di Viareggio,

10) Biglietto serie AV n. 88518 di lire 250 milioni abbinato al carro «Per chi suona la campana» di Putignano,

11) Biglietto serie BL n. 92387 di lire 250 milioni abbinato al carro «Fate presto» di Viareggio,

12) Biglietto serie BM n. 00380 di lire 250 milioni abbinato al carro «Non lasciamoli crescere» di Putignano.

13) Biglietto serie AC n. 05519 di lire 150 milioni abbinato al carro «L'ora della pace» di Viareggio,

14) Biglietto serie BG n. 10700 di lire 150 milioni abbinato al carro «Via col vento» di Putignano,

15) Biglietto serie AG n. 44706 di lire 150 milioni abbinato al carro «Fantascienza» di Viareggio,

16) Biglietto serie AB n. 72522 di lire 150 milioni abbinato al carro «Dentro il male» di Putignano,

17) Biglietto serie BB n. 87922 di lire 150 milioni abbinato al carro «La cittadella» di Viareggio,

18) Biglietto serie AB n. 31338 di lire 150 milioni abbinato al carro «La natura del bene» di Putignano

B) *Premi di seconda categoria*

Premi di lire 50 milioni cadauno

1)	Biglietto serie	A	n.	90602	32)	Biglietto serie	AN	n.	06145
2)	» »	A	»	96761	33)	» »	AQ	»	23628
3)	» »	B	»	64976	34)	» »	AQ	»	66704
4)	» »	B	»	95338	35)	» »	AR	»	75077
5)	» »	L	»	08752	36)	» »	AR	»	99465
6)	» »	F	»	95962	37)	» »	AS	»	12787
7)	» »	G	»	21619	38)	» »	AT	»	05680
8)	» »	I	»	20379	39)	» »	AT	»	46619
9)	» »	L	»	21987	40)	» »	AT	»	85094
10)	» »	L	»	26125	41)	» »	AU	»	26803
11)	» »	M	»	32071	42)	» »	AU	»	76604
12)	» »	M	»	70088	43)	» »	AV	»	35550
13)	» »	P	»	93239	44)	» »	AV	»	49571
14)	» »	R	»	26200	45)	» »	BA	»	19200
15)	» »	S	»	76223	46)	» »	BC	»	27303
16)	» »	U	»	29889	47)	» »	BG	»	61417
17)	» »	U	»	76072	48)	» »	BG	»	94672
18)	» »	V	»	94759	49)	» »	BI	»	11781
19)	» »	Z	»	15596	50)	» »	BI	»	55933
20)	» »	AA	»	10530	51)	» »	BI	»	60825
21)	» »	AA	»	72275	52)	» »	BI	»	87624
22)	» »	AA	»	75260	53)	» »	BL	»	77440
23)	» »	AB	»	85810	54)	» »	BM	»	61282
24)	» »	AD	»	95934	55)	» »	BN	»	81267
25)	» »	AF	»	38501	56)	» »	BP	»	33271
26)	» »	AE	»	60462	57)	» »	BQ	»	26095
27)	» »	AF	»	94678	58)	» »	BQ	»	40433
28)	» »	AG	»	52784	59)	» »	BQ	»	54028
29)	» »	AI	»	45065	60)	» »	BT	»	29167
30)	» »	AM	»	33840	61)	» »	BT	»	63830
31)	» »	AM	»	74824	62)	» »	BV	»	05337

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti*

1) Biglietto serie M n. 77227 L. 6 000 000,
2) Biglietto serie S n. 77050 L. 2 500 000,
3) Biglietto serie Z n. 77654 L. 1 500 000,
4) Biglietto serie BN n. 41297 L. 1 500 000

Ai venditori degli ulteriori quattordici biglietti vincenti premi di prima categoria L. 1 000 000 ciascuno.

Ai venditori dei sessantadue biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500 000 ciascuno.

94A1880

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della parrocchia di S. Biagio in S. Domenico e devoluzione del patrimonio alla parrocchia di S. Euplio martire, entrambe in Catania.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1994 è stata disposta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento di estinzione della parrocchia di S. Biagio in S. Domenico, con sede in Catania, e la devoluzione del relativo patrimonio alla parrocchia di S. Euplio martire, anch'essa con sede in Catania.

94A1875

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica al comunicato concernente il conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola per l'anno scolastico 1992-1993

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1993, relativo al conferimento ad insegnanti di scuola materna statale per l'anno 1993 (anno scolastico 1992-93), dei diplomi di benemerenza di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è stato rettificato mediante depennamento, dall'elenco dei destinatari del conferimento, del nominativo dell'insegnante Schiavone Grazia, che era stata inserita nell'elenco stesso per mero errore materiale, trattandosi di insegnante di scuola elementare e non di scuola materna come erroneamente indicato nel succitato decreto.

94A1876

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 4 novembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una Workstation HP 9000/720 del valore di L. 38 155 000 circa disposta in suo favore dalla Hewlett Packard italiana S.p.a. da destinare al dipartimento di chimica inorganica.

Con decreto 4 novembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una Workstation HP 9000/720 del valore di L. 38 155 000 circa disposta in suo favore dalla Hewlett Packard italiana S.p.a. da destinare al dipartimento di chimica inorganica, metallorganica e analitica.

Con decreto 5 novembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una apparecchiatura Cabot Medical del valore di L. 45 199 250 circa disposta in suo favore dalla General Hospital S.r.l. da destinare all'Istituto di chirurgia d'urgenza.

Con decreto 5 novembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di elettrocardiografo del valore di L. 1 400 000 disposta in suo favore dalla Ciba Geigy S.p.a. da destinare alla scuola di specializzazione in psichiatria.

Con decreto 5 novembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiatura Cabot Medical del valore di L. 45 199 250 disposta in suo favore dalla General Hospital S.r.l. da destinare all'Istituto di chirurgia d'urgenza.

Con decreto 5 novembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un elettrocardiografo del valore di L. 1 400 000 disposta in suo favore dalla Ciba Geigy S.p.a. da destinare all'Istituto di clinica psichiatrica scuola di specializzazione in psichiatria.

94A1834

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1994, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal sac. Giuseppe Cattaneo, consistente in beni mobili ed immobili per un valore di L. 64.831.000.

94A1877

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una donazione

Con decreto 6 novembre 1993 del prefetto di Milano l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stata autorizzata ad accettare la donazione di undici quadri del valore di L. 70.000.000 disposta in suo favore dalla dott.ssa Alessandra Monti da destinare alla facoltà di lettere e filosofia.

94A1838

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1994, l'Università degli studi di Padova, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Angela Vitalba, consistente in due appartamenti siti in Venezia nella piazza San Marco n. 2828 l'uno, e l'altro nella via Dorsoduro n. 3110.

94A1878

Autorizzazione all'«Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori» in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 18 novembre 1993, l'«Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori», in Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra M. Teresa Cerri, consistente in alcuni immobili siti nei comuni di Dorno, in via Roma, 34, ed in Pavia nella via S. Spirito, 19, per un valore di L. 395.000.000.

94A1879

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 26 novembre 1993 del prefetto di Milano il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di una apparecchiatura di espansione di memoria del valore di L. 6.963.600 disposta in suo favore dalla Hewlett Packard italiana S.p.a. da destinare al dipartimento di elettronica e informazione.

Con decreto 26 novembre 1993 del prefetto di Milano il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di una Workstations Unix e varie altre apparecchiature del valore di L. 70.994.000 disposta in suo favore dalla Hewlett Packard italiana S.p.a. da destinare al dipartimento di elettronica e informazione.

Con decreto 26 novembre 1993 del prefetto di Milano il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di una Workstations Unix e varie altre apparecchiature del valore di L. 86.744.000 disposta in suo favore dalla Hewlett Packard italiana S.p.a. da destinare al dipartimento di elettronica e informazione.

Con decreto 26 novembre 1993 del prefetto di Milano il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di due Upgrades da Workstations HP 730 e HP 735 del valore di L. 30.880.000 disposta in suo favore dalla Hewlett Packard italiana S.p.a. da destinare al dipartimento di elettronica e informazione.

94A1835

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto 26 novembre 1993 del prefetto di Modena l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di:

L. 10.000.000 da parte della Roche S.p.a. di Milano, a favore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica, cattedra di medicina interna, quale contributo oblativo per scopi istituzionali dell'istituto di patologia suddetto;

L. 2.000.000 da parte dell'Associazione modenese per lo studio delle malattie renali e degli organi artificiali a favore della biblioteca centralizzata della facoltà di medicina e chirurgia quale contributo per il funzionamento della biblioteca;

L. 1.000.000 da parte della Carimonte Banca S.p.a., sede commerciale di Modena, a favore del dipartimento di scienze della terra (ex istituto di mineralogia e petrografia), quale contributo per la realizzazione della II edizione del convegno nazionale di scienze e tecnologia delle reoliti;

un computer DEX mod. 486 DX completo di stampante e relativi accessori;

due computer DEX mod. 486 DLC completo di stampante e relativi accessori, del valore complessivo di circa L. 11.500.000 da parte della Hoechst Italia S.p.a. di Milano a favore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica - cattedra di nefrologia;

un personal computer Apple Macintosh «Centris 610» e relativa stampante, del valore complessivo di circa L. 5.000.000 da parte dell'Associazione modenese per lo studio delle malattie renali e degli organi artificiali a favore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica - cattedra di nefrologia.

Con decreto 27 novembre 1993 del prefetto di Modena l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 3.000.000, L. 2.000.000, L. 2.000.000, L. 500.000, disposta in suo favore dalla Banca Carimonte S.p.a. e dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena da destinare all'amministrazione centrale - alla facoltà di economia e commercio - istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

94A1836

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto 19 marzo 1993 del prefetto di Napoli l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore con registratore incorporato del valore di due milioni disposta in suo favore all'Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS da destinare al dipartimento di pediatria.

94A1837

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto 16 novembre 1993 del prefetto di Brescia l'Università degli studi di Brescia, è stata autorizzata ad accettare la donazione di due Vax-Station 2000 Digital, un Monitor 19 e un Monitor 20 del valore di L. 150.000.000 disposta in suo favore dalla ditta Celada S.p.a.

94A1839

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze, è stata autorizzata ad accettare la donazione di 5.000.000 disposta in suo favore dalla Europa Metalli - LMI S.p.a. da destinare al dipartimento di chimica.

94A1840

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Giorgio Pasquali» presso la Scuola normale superiore di Pisa

Con decreto ministeriale 16 novembre 1993 viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Giorgio Pasquali» avente sede presso la Scuola normale superiore di Pisa.

94A1841

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Top-Auditing di M. Kuntner & C. S.a.s.», con sede legale in Bolzano, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto 8 marzo 1994 emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia la società «Top-Auditing di M. Kuntner & C. S.a.s.», con sede legale in Bolzano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

94A1873

BANCA D'ITALIA

Istruzioni della Banca d'Italia in materia di operatività a medio e lungo termine e di raccolta in titoli delle banche

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Roma, 31 gennaio 1994

Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 106° aggiornamento

OGGETTO: Operatività a medio e lungo termine e raccolta in titoli delle banche.

Le presenti disposizioni, emanate in attuazione dei decreti del Ministro del tesoro n. 242630 e n. 242631 del 22 giugno u. s., disciplinano l'operatività a medio e lungo termine e la raccolta in titoli delle banche. Le scelte effettuate consentono agli intermediari di operare, di norma, lungo l'intera gamma delle scadenze e in ogni settore nel rispetto di norme volte a favorire assetti equilibrati delle strutture di bilancio.

L'affermazione nell'ordinamento italiano dei principi di despecializzazione e libera concorrenza nel mercato del credito, resa esplicita dalla più recente legislazione bancaria, implica infatti che vengano garantite a tutti gli intermediari pari opportunità operative. Avvertita è inoltre l'esigenza di ampliare le possibilità per il sistema bancario di sostenere, mediante capitale di credito, il settore reale dell'economia.

Sotto il profilo dell'attività di finanziamento, tali esigenze si traducono, per le banche tradizionalmente «a breve», nell'apertura di ampi spazi operativi nel settore del credito a più lunga scadenza; per le banche tradizionalmente «a medio e lungo termine», nella possibilità di accedere al settore del credito di breve durata. Ciò consentirà alle banche di assistere la clientela in più mercati di prodotto utilizzando, di volta in volta, le forme tecniche appropriate.

Per quanto concerne le operazioni di raccolta, viene riconosciuta a tutte le banche la facoltà di confrontarsi su ogni segmento del mercato utilizzando gli stessi strumenti (obbligazioni, certificati di deposito, altri).

Al fine di usufruire delle nuove opportunità in condizioni che assicurino una gestione sana e prudente, è comunque necessario che le banche valutino con attenzione le modalità e i tempi nei quali coprire i nuovi spazi operativi e si dotino comunque di adeguati strumenti di controllo dei rischi connessi alla gestione congiunta di attività e passività a breve, medio e lungo termine.

* * *

Per quanto concerne l'operatività a medio e lungo termine (cfr. cap. XXV), viene consentito a tutte le banche di effettuare liberamente finanziamenti a medio e lungo termine ai soggetti diversi dalle imprese.

L'erogazione di prestiti a medio e lungo termine alle imprese è consentita, senza alcun limite, agli ex istituti di credito speciale, alle banche che abbiano incorporato istituti ovvero sezioni di credito speciale ed inoltre:

alle banche con patrimonio superiore a 2.000 miliardi di lire;

alle banche con patrimonio superiore a 50 miliardi di lire purché appartenenti a gruppi bancari con patrimonio consolidato superiore a 2.000 miliardi di lire;

alle banche con una struttura del passivo caratterizzata da una raccolta prevalentemente a medio e lungo termine con esclusione di quella a vista.

Le altre banche possono effettuare finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese entro un limite pari al 20 per cento della raccolta. Esse possono richiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione a superare tale limite purché dotate di una patrimonio superiore a 50 miliardi di lire e di idonee strutture tecniche e organizzative (cfr. sez. II).

Vengono anche previste regole di controllo sulla trasformazione delle scadenze volte a limitare l'utilizzo della componente meno stabile della raccolta per il finanziamento di attività a medio e lungo termine. Tali regole si applicano indifferentemente a tutte le banche, comprese quelle che abbiano optato per il mantenimento delle pregresse specializzazioni. Viene confermato l'obbligo di contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro il limite del patrimonio (cfr. sez. III).

Viene infine introdotta una metodologia che consente all'organo di vigilanza, coerentemente con le risultanze emerse in sede internazionale, di individuare le banche maggiormente esposte al rischio di perdite patrimoniali collegate ad avverse variazioni dei tassi di interesse (cfr. sez. IV).

* * *

Le istruzioni sulla raccolta bancaria disciplinano alcuni strumenti e favoriscono la trasparenza nei rapporti tra gli intermediari e la clientela (cfr. cap. LVII). A tal fine, per alcuni contratti, vengono fissate caratteristiche tipiche minimali: il pubblico deve essere posto in grado di associare a precisi strumenti negoziali posizioni giuridiche certe e determinate nei loro contenuti essenziali.

L'opportunità di raccogliere risparmio attraverso l'emissione di obbligazioni è offerta a tutti gli intermediari, agevolando, sul piano delle modalità, le emissioni di importo rilevante ovvero destinate ad essere quotate nei mercati regolamentati. Allo scopo di graduare l'accesso delle banche di piccole dimensioni al mercato obbligazionario, viene previsto che le banche con patrimonio di vigilanza inferiore a 50 miliardi possano emettere titoli della specie perché il loro valore nominale unitario sia pari ad almeno 100 milioni (cfr. sez. II).

La disciplina dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi è volta ad individuare caratteristiche tipiche minime che permettano di distinguere tali strumenti di raccolta da altri potenzialmente fungibili (cfr. sez. III).

È consentita la raccolta mediante l'emissione di titoli diversi dalle obbligazioni, dai certificati di deposito e dai buoni fruttiferi. Per esigenze informative dell'organo di vigilanza vanno segnalate le emissioni di importo rilevante e quelle che comunque rappresentino una quota significativa delle passività della banca (cfr. sez. IV).

La Banca d'Italia può prevedere limiti specifici alla raccolta in titoli delle banche nel caso in cui le relative caratteristiche contrastino con la sana e prudente gestione delle banche stesse.

Il Governatore

OPERATIVITÀ A MEDIO E LUNGO TERMINE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa.

La completa affermazione nell'ordinamento italiano dei principi di despecializzazione e di libera concorrenza nel mercato del credito, resa esplicita con il recepimento della seconda direttiva CEE di coordinamento bancario, si traduce nella possibilità, per le banche, di operare congiuntamente nel breve e nel medio-lungo termine.

Il maggior spazio operativo nel settore dei finanziamenti a più lunga scadenza offre alle banche la possibilità di assistere la clientela in più mercati di prodotto e di utilizzare forme tecniche idonee a finanziare l'attività di investimento delle imprese produttive.

La despecializzazione temporale può comportare tuttavia un incremento della rischiosità aziendale, in quanto l'ingresso in alcuni settori operativi, quali il credito a medio-lungo termine alle imprese e la gestione congiunta di attività e passività con diverso profilo temporale, tendono a determinare un maggior grado di complessità operativa e possono produrre squilibri nella situazione tecnica delle banche (1).

Per ridurre la probabilità di tali squilibri, con le presenti istruzioni la Banca d'Italia introduce una disciplina volta a regolare la trasformazione delle strutture di bilancio delle banche. La Banca d'Italia utilizza inoltre strumenti di controllo che consentono di individuare le banche maggiormente esposte al rischio di perdite patrimoniali collegate ad avverse variazioni dei tassi di interesse.

Al fine di usufruire delle nuove potenzialità operative in condizioni che assicurino una gestione sana e prudente, è inoltre indispensabile che le banche si dotino di adeguati strumenti per il controllo dei maggiori rischi di credito e finanziari.

Più in dettaglio:

1) le banche possono effettuare liberamente finanziamenti a medio e lungo termine ai soggetti diversi dalle imprese;

2) per quanto concerne l'operatività a medio e lungo termine nei confronti delle imprese, tutti gli intermediari possono effettuare finanziamenti entro un limite pari al 20 per cento della raccolta;

3) date le difficoltà insite nella valutazione del merito di credito delle imprese, particolarmente accentuate allorché si debbano considerare le prospettive di reddito dei progetti di investimento, il superamento del limite del 20 per cento della raccolta è consentito alle banche che abbiano una dotazione patrimoniale adeguata e siano in possesso di idonee strutture tecniche e organizzative;

4) per tutte le banche sono inoltre previste regole di controllo sulla trasformazione delle scadenze volte a contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro l'ammontare del patrimonio nonché a limitare l'utilizzo della componente meno stabile della raccolta per il finanziamento di attività a medio e lungo termine;

5) gli strumenti che la Banca d'Italia adotta per controllare i rischi finanziari delle banche vengono integrati con una metodologia volta a individuare l'entità delle perdite potenziali cui è esposta una banca al variare dei tassi di interesse. A questo fine la Banca d'Italia utilizza un sistema di misurazione del rischio di tasso di interesse che consente di individuare le banche particolarmente esposte a tale forma di rischio.

L'insieme degli strumenti di controllo introdotti sottolinea la posizione di centralità che, nell'ambito della complessiva conduzione aziendale, è occupata dalla gestione integrata e consapevole di tutti i rischi insiti nell'attività bancaria. Una visione globale dei diversi profili di rischio, infatti, mal si concilia con il ricorso, specie se sistematico, a operazioni che, se da un lato determinano una riduzione dei rischi finanziari, dall'altro comportano una impropria «lievitazione» dei rischi di credito.

2. Fonti normative.

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del d. lgs. n. 385 dell'1.9.93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato «T.U.»):

— art. 53, comma 1, lettere *b*) e *d*), ove è previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

— art. 53, comma 3, lettera *d*), ove è prevista la facoltà per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1 dello stesso art. 53;

— art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;

— art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

— art. 67, comma 1, lettere *b*) e *d*), che prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla capogruppo di un gruppo bancario disposizioni, concernenti il gruppo complessivamente considerato ovvero suoi componenti, aventi a oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

e inoltre:

— dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate in Italia;

— dal decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, previa deliberazione del CICR, in tema di operatività a medio-lungo termine e di rischi di mercato.

(1) Per quanto attiene alla possibilità di raccogliere risparmio a medio e lungo termine si veda il capitolo LVII delle presenti istruzioni.

SEZIONE II

FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE

1. Definizioni.

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *«banche»*, le banche autorizzate in Italia di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*) del T.U.;

— *«gruppo bancario»*, il gruppo creditizio definito nel capitolo LII, sezione II delle presenti istruzioni;

— *«capogruppo»*, la capogruppo di un gruppo creditizio così come definita nel capitolo LII, sezione II, paragrafo 1, delle presenti istruzioni;

— *«finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese»*, il totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero, con durata originaria superiore a 18 mesi nei confronti dei settori delle imprese non finanziarie, delle famiglie produttrici, delle amministrazioni locali, delle società finanziarie e delle assicurazioni (1);

— *«crediti in sofferenza»*, le partite in sofferenza (al netto delle relative svalutazioni analitiche) formatesi nei settori sopra indicati, anche se riferite a crediti con durata originaria non superiore a 18 mesi;

— *«raccolta complessiva»*, il totale dei depositi a risparmio, c/c passivi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, obbligazioni e pronti contro termine passivi con clientela;

— *«finanziamenti»*, il totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero;

— *«provvista»*, la somma della raccolta complessiva e del totale dei rapporti interereditizi passivi;

— *«provvista interbancaria»*, i rapporti intercreditizi passivi;

— *«patrimonio»*, il patrimonio di vigilanza così come definito al capitolo XII, sezione I delle presenti istruzioni;

— *«patrimonio consolidato»*, il patrimonio di vigilanza consolidato così come definito al capitolo XII, sezione II delle presenti istruzioni.

2. Ambito di applicazione.

Le presenti istruzioni sono indirizzate alle banche italiane e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie.

La Banca d'Italia può esonerare le succursali italiane di banche extracomunitarie dall'applicazione della presente disciplina, purché sussistano condizioni di reciprocità e un adeguato sistema di vigilanza nel Paese di origine. La Banca d'Italia può subordinare l'esonero alla presenza di determinati vincoli all'operatività della succursale.

(1) Ad eccezione dei finanziamenti con ammortamento a carico dello Stato.

3. Disciplina

Le banche possono effettuare liberamente finanziamenti a medio e lungo termine ai soggetti diversi dalle imprese.

Possono effettuare finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, senza alcun limite:

— le banche con patrimonio superiore a 2.000 miliardi di lire;

— le banche con patrimonio superiore a 50 miliardi di lire purché appartenenti a gruppi bancari con patrimonio consolidato superiore a 2.000 miliardi di lire;

— le banche con una struttura del passivo caratterizzata da una raccolta prevalentemente a medio e lungo termine con esclusione di quella a vista.

Le altre banche possono effettuare finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese entro un limite pari al 20 per cento della raccolta complessiva. Nella determinazione del limite ai finanziamenti vanno aggiunti i crediti in sofferenza.

Per le succursali italiane di banche non aventi sede in Paesi della Comunità europea, il rapporto è calcolato considerando al denominatore, in luogo della raccolta, i finanziamenti complessivi. Le altre banche caratterizzate da una provvista essenzialmente interbancaria possono richiedere alla Banca d'Italia di effettuare in modo analogo il calcolo del rapporto.

Possono richiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione a operare oltre il limite del 20 per cento, le banche:

— che siano dotate di un patrimonio superiore a 50 miliardi di lire;

— che al 31 dicembre dei due anni precedenti a quello della richiesta, effettuavano finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese in misura superiore al 10 per cento della raccolta complessiva. Nel calcolo di tale rapporto non sono computate le sofferenze maturate nel settore.

Nell'esame delle richieste la Banca d'Italia tiene conto:

— della situazione tecnica della banca, valutata con riferimento alla concentrazione dei rischi, all'equilibrio finanziario e all'esposizione ai rischi di mercato;

— dell'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria delle imprese clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

La richiesta di abilitazione viene avanzata dalla capogruppo per le componenti bancarie del gruppo che possiedano i requisiti indicati.

4. Termini

La Banca d'Italia risponde alla richiesta di abilitazione entro un termine non superiore a 60 giorni dalla presentazione della domanda.

5. Revoca dell'abilitazione

La Banca d'Italia, qualora ritenga che la complessiva situazione tecnico-organizzativa non sia tale da consentire alla banca di continuare a effettuare in misura rilevante finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, si riserva di revocare l'abilitazione già concessa ovvero di stabilire delle limitazioni.

SEZIONE III

LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE

1. Definizioni

— *«banche»*: le banche autorizzate in Italia di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del T.U.;

— *«gruppo bancario»*: il gruppo creditizio definito nel capitolo I.11, sezione II delle presenti istruzioni;

— *«capogruppo»*: la capogruppo di un gruppo creditizio così come definita nel capitolo I.11, sezione II, paragrafo 1, delle presenti istruzioni;

— *«patrimonio»*: il patrimonio di vigilanza così come definito al capitolo XII delle presenti istruzioni;

— *«immobili»*: il totale degli immobili (al netto dei relativi fondi di ammortamento), con esclusione di quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale e di trattamento di fine rapporto;

— *«partecipazioni»*: il totale delle partecipazioni detenute dalle banche e dai gruppi bancari (al netto dei relativi fondi svalutazione), con esclusione di quelle ricomprese tra gli elementi negativi del patrimonio di vigilanza (ai sensi del capitolo XII delle presenti istruzioni) e di quelle acquisite con i fondi di previdenza del personale e di trattamento di fine rapporto;

— *«attività a lungo termine»*: il complesso delle attività con vita residua superiore a 5 anni (cfr. allegato *A*) con esclusione dei titoli di Stato;

— *«attività a medio termine»*: il complesso delle attività con vita residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni (cfr. allegato *A*), con esclusione dei titoli di Stato;

— *«fondi permanenti»*: i fondi di previdenza del personale e di trattamento di fine rapporto (al netto dei relativi investimenti) e i fondi rischi che eccedono la parte computabile nel patrimonio di vigilanza (cfr. allegato *A*);

— *«passività a lungo termine»*: il complesso delle passività con vita residua superiore a 5 anni (cfr. allegato *A*);

— *«passività a medio termine»*: il complesso delle passività con vita residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni (cfr. allegato *A*);

— *«passività da clientela a breve termine»*: il complesso delle passività da clientela con vita residua pari o inferiore a 18 mesi (cfr. allegato *A*);

— *«passività interbancarie»*: il complesso delle passività interbancarie con durata residua superiore a 3 mesi e pari o inferiore a 18 mesi (cfr. allegato *A*).

2. Ambito di applicazione

Le presenti istruzioni sono indirizzate:

— alle banche italiane e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie;

— alle capogruppo dei gruppi bancari.

La Banca d'Italia può esonerare le succursali italiane di banche extracomunitarie dall'applicazione della presente disciplina purché sussistano condizioni di reciprocità e un adeguato sistema di vigilanza nel Paese di origine. La Banca d'Italia può subordinare l'esonero alla presenza di determinati vincoli all'operatività della succursale.

3. Disciplina

Le banche e i gruppi bancari sono tenuti a contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro il limite del patrimonio nonché a limitare l'utilizzo della componente meno stabile della raccolta per il finanziamento di attività a medio e lungo termine nel rispetto delle regole riportate nella tav. *A*.

Le singole banche appartenenti a gruppi bancari sono tenute al rispetto delle presenti disposizioni anche a livello individuale.

Le banche e i gruppi bancari la cui struttura di bilancio non soddisfi una o più delle regole sopra indicate definiscono un piano concernente i termini e le modalità di rientro. In particolare, nella predisposizione di tale piano le banche e i gruppi bancari individuano termini di rientro di norma non superiori a 3 anni. Termini di rientro più lunghi sono consentiti alle banche e ai gruppi bancari che, in base al sistema di misurazione di cui alla sezione IV, non risultano particolarmente esposti al rischio di tasso di interesse o che sono comunque dotati di appropriati strumenti per il contenimento e la gestione di tale rischio.

I piani di rientro riferiti all'intero gruppo bancario o alle singole banche sue componenti sono trasmessi alla Banca d'Italia dalla capogruppo.

Tav. A

REGOLE SULLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE

Regola 1: IMMOB + PART <= PATRIM

Regola 2: ATTL <= AV1 + FP + PASSL + 0,4 PASSM + 0,1 PACBR

Regola 3: ATTM <= AV2 + 0,6 PASSM + 0,2 (PACBR + INTERB)

Dove:

IMMOB = Immobili
PART = Partecipazioni
PATRIM = Patrimonio
ATTL = Attività con durata residua superiore a 5 anni

AV1 = Avanzo (positivo o negativo) riveniente dall'applicazione della regola 1

FP = Fondi permanenti

PASSL = Passività con durata residua superiore a 5 anni

PASSM = Passività con durata residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni

PACBR = Passività da clientela con durata residua pari o inferiore a 18 mesi

ATTM = Attività con durata residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni

AV2 = Avanzo (positivo o negativo) riveniente dall'applicazione della regola 2

INTERB = Passività interbancarie con durata residua superiore a 3 mesi e pari o inferiore a 18 mesi

---

Allegato A

COMPOSIZIONE DEI PRINCIPALI AGGREGATI INDICATI NELLA TAV. A

Attività a medio e lungo termine.

Sono ricomprese in questo aggregato le seguenti voci delle statistiche di vigilanza con durata residua superiore a 18 mesi:

per tutte le banche:

— titoli in portafoglio con esclusione dei titoli non immobilizzati

— totale delle sofferenze al netto delle svalutazioni analitiche

per le ex aziende di credito (unità operanti in Italia):

— crediti a favore di clientela ordinaria

— pronti contro termine attivi

— prestiti subordinati attivi

— operazioni di impiego con fondi di terzi in amministrazione

— rapporti attivi con il Tesoro, la Cassa DD.PP. e le Casse di risparmio postali

— depositi attivi vincolati presso Banca d'Italia e istituzioni creditizie

— certificati di deposito interbancari

— altri rapporti attivi con istituzioni creditizie

per le ex aziende di credito (unità operanti all'estero):

— crediti a favore di clientela ordinaria

— pronti contro termine attivi

— prestiti subordinati attivi

— altri investimenti finanziari

— rapporti attivi con istituzioni creditizie

per gli ex istituti di credito speciale:

— depositi in lire presso istituzioni creditizie

— mutui e altre operazioni di impiego in lire

— portafoglio lire

— attività in valuta

— attività in lire di conto estero

— obbligazioni di propria emissione

Passività a medio e lungo termine:

Sono considerate in questo aggregato le seguenti voci delle statistiche di vigilanza con durata residua oltre i 18 mesi:

per le ex aziende di credito (unità operanti in Italia):

— depositi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, c/c vincolati con clientela ordinaria

— pronti contro termine passivi

— altra provvista da clientela ordinaria

— fondi di terzi in amministrazione

— finanziamenti da organismi internazionali

— obbligazioni a scadere

— rapporti passivi con Banca d'Italia e istituzioni creditizie

— prestiti subordinati passivi non computabili nel patrimonio di vigilanza

per le ex aziende di credito (unità operanti all'estero):

— provvista vincolata e altri rapporti passivi con clientela ordinaria

— pronti contro termine passivi

— finanziamenti da organismi internazionali

— obbligazioni a scadere

— rapporti passivi con istituzioni creditizie

— prestiti subordinati passivi non computabili nel patrimonio di vigilanza

per gli ex istituti di credito speciale:

— obbligazioni in lire in circolazione

— buoni fruttiferi e certificati di deposito in lire in circolazione

— altre forme di provvista in lire

— passività in valuta

— passività in lire di conto estero

Passività da clientela a breve termine:

Sono considerate in questo aggregato le seguenti voci delle statistiche di vigilanza:

per tutte le banche:

— tutte le voci elencate per l'aggregato «Passività a medio e lungo termine» che presentano durata residua fino a 18 mesi con esclusione dei finanziamenti da organismi internazionali, delle obbligazioni e delle voci elencate per l'aggregato «Passività interbancarie»

per le ex aziende di credito (unità operanti in Italia):

— depositi a risparmio liberi

— buoni fruttiferi e certificati di deposito scaduti da rimborsare

— depositi a risparmio: partite minime

— c/c passivi liberi a clientela

— c/c passivi con assegni a copertura garantita

— c/c passivi: partite minime

per le ex aziende di credito (unità operanti all'estero):

— provvista da clientela ordinaria libera

per gli ex istituti di credito speciale:

— obbligazioni estratte da rimborsare

— cedole maturate da pagarsi

— buoni fruttiferi e certificati di deposito scaduti da rimborsare

— rate anticipate

Passività interbancarie.

Sono considerate in questo aggregato le seguenti voci delle statistiche di vigilanza con durata residua compresa fra 3 e 18 mesi:

per le ex aziende di credito (unità operanti in Italia):

— rapporti passivi con Banca d'Italia e istituzioni creditizie

— pronti contro termine passivi con istituzioni creditizie e Banca d'Italia

per le ex aziende di credito (unità operanti all'estero):

— rapporti passivi con istituzioni creditizie

— pronti contro termine passivi con istituzioni creditizie

per gli ex istituti di credito speciale:

— altre forme di provvista in lire

— passività in valuta

— passività in lire di conto estero

Fondi permanenti.

Sono considerate in questo aggregato le seguenti voci delle statistiche di vigilanza:

per tutte le banche:

— ammontare degli «altri elementi positivi» non computabili nel patrimonio supplementare

per le ex aziende di credito (unità operanti in Italia)

— fondo di trattamento di fine rapporto del personale al netto dei relativi investimenti

— fondi di previdenza del personale al netto dei relativi investimenti

per gli ex istituti di credito speciale

fondi del personale al netto dei relativi investimenti

SEZIONE IV
CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

1. Premessa

Il rischio che una variazione dei tassi di interesse si rifletta negativamente sulla situazione finanziaria di una banca è connaturato all'attività bancaria e costituisce certamente una delle alee tipiche che l'imprenditore bancario è chiamato ad affrontare. È quindi indispensabile, in un'ottica di sana e prudente gestione, che la banca sia dotata di tutti gli strumenti informativi e organizzativi che permettano di gestire tale forma di rischio con consapevolezza e in maniera integrata con tutti gli altri rischi aziendali.

La Banca d'Italia, coerentemente con le risultanze emerse in sede internazionale, individua le banche per le quali l'entità del rischio assunto risulta particolarmente elevata e ne valuta la posizione. Essa interviene nei casi in cui il rischio assunto risulta non correlato all'entità dei mezzi patrimoniali e alle prospettive di reddito della banca.

2. Ambito di applicazione

Le presenti istruzioni sono indirizzate alle «banche autorizzate in Italia» di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del T.U.

La Banca d'Italia può esonerare le succursali italiane di banche extracomunitarie dall'applicazione della presente disciplina, purché sussistano condizioni di reciprocità e un adeguato sistema di vigilanza nel Paese di origine. La Banca d'Italia può subordinare l'esonero alla presenza di determinati vincoli all'operatività della succursale.

3. Disciplina

La Banca d'Italia utilizza il sistema semplificato descritto nell'allegato *B* al fine di produrre un indice sintetico che misuri l'esposizione delle singole banche al rischio di tasso di interesse.

Sulla base dei risultati della rilevazione sono individuate le banche per le quali la misura dell'indice di rischio assunto si discosti in maniera rilevante dalla media nazionale comunicata periodicamente dalla Banca d'Italia.

Per tali soggetti la Banca d'Italia, valutata la posizione di rischio tenendo conto dell'adeguatezza del patrimonio e delle prospettive di reddito, può prescrivere limitazioni nell'assunzione futura di tali rischi ovvero una copertura patrimoniale specifica.

Nel valutare la situazione delle banche che risultino significativamente esposte, la Banca d'Italia tiene altresì conto degli strumenti di misurazione e controllo del rischio di tasso di interesse utilizzati da tali soggetti.

Allegato *B*

MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

L'esposizione al rischio di tasso di interesse è calcolata tenendo conto delle indicazioni del Comitato di Basilea e di alcune ipotesi semplificatrici, in relazione tra l'altro alla disponibilità delle informazioni presenti nelle segnalazioni statistiche.

L'esposizione di ogni banca è misurata considerando il complesso delle attività e delle passività relative alle unità operanti in Italia e alle unità operanti all'estero (1).

L'indice di rischio di tasso di interesse va calcolato sulla base di un sistema di misurazione che prevede la distribuzione delle posizioni attive e passive in 14 fasce di scadenza temporale sulla base della loro vita residua.

Le attività e le passività a tasso variabile vanno ricondotte nelle diverse fasce temporali per data di rinegoziazione del tasso di interesse. Le diverse posizioni ricadenti in ciascuna fascia temporale sono ponderate con pesi che approssimano la «duration» finanziaria delle posizioni stesse (cfr. tav. *B*).

Le posizioni attive e passive ponderate vanno compensate all'interno della stessa fascia e le posizioni nette risultanti nelle diverse fasce debbono essere pienamente compensate fra loro.

Le posizioni attive e passive in valuta vanno considerate separatamente da quelle in lire, prevedendo piena compensazione fra valute diverse. Non è consentita invece la compensazione tra posizioni in lire e posizioni in valuta.

Nel calcolo non sono considerate le operazioni di innovazione finanziaria (futures, swaps, options, ecc.), in quanto queste non costituiscono al momento oggetto di rilevazione nelle segnalazioni di vita residua.

Poiché nelle statistiche la vita residua è riferita alla scadenza contrattuale del capitale e non al tempo di riprezzamento, i rapporti a tasso indicizzato vanno classificati nella fascia temporale «3 mesi - 6 mesi», ipotizzando una periodicità di revisione dei rendimenti non superiore ai 6 mesi. Tuttavia, tutti i titoli indicizzati in portafoglio vanno ricondotti nella fascia «6 mesi - 1 anno», per tener conto dell'elevata volatilità presentata dai corsi dei CCT. I certificati di deposito emessi e i prestiti subordinati sono da considerare tutti in base alla scadenza del capitale, non disponendosi dell'evidenza della loro quota a tasso indicizzato nelle segnalazioni di vita residua.

La riserva obbligatoria è ripartita nelle diverse fasce in proporzione alla durata residua della raccolta soggetta a riserva.

Le sofferenze (al netto delle svalutazioni analitiche) vanno collocate nella fascia «5 anni - 7,5 anni» conformemente a una stima della vita residua di tali crediti effettuata sulla base del loro tasso di rotazione.

I c/c attivi sono classificati nella fascia «a vista» (1) mentre la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:

— nella fascia «a vista», sino a concorrenza dell'importo dei c/c attivi;

— per il rimanente importo nelle successive quattro fasce temporali (da «fino a 1 mese» a «6 mesi - 1 anno») in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti (2).

Le operazioni pronti contro termine su titoli sono trattate come operazioni di finanziamento e di raccolta.

Le attività e le passività in bilancio «non sensibili» alle variazioni dei tassi d'interesse (cassa, partecipazioni, immobilizzazioni, patrimonio, ecc.) sono da includere nella fascia «indeterminata».

* * *

L'«esposizione al rischio di tasso di interesse complessiva» si ottiene procedendo dapprima al calcolo degli sbilanci fra attività e passività separatamente per le componenti «lire» e «valuta», e successivamente alla sommatoria dei valori assoluti ottenuti.

L'«indice di rischiosità» è espresso come rapporto fra l'«esposizione al rischio di tasso di interesse» e il patrimonio di vigilanza (cfr. tav. *B*).

Nei casi in cui il valore dell'indice di rischiosità calcolato sulla base delle segnalazioni di vigilanza si discosti in misura significativa da quello risultante sulla base delle evidenze interne (in relazione all'effettuazione di operazioni fuori bilancio non rilevate, a esempio, nelle suddette segnalazioni), le aziende comunicano alla Banca d'Italia l'indice da esse calcolato, evidenziando la distribuzione nelle fasce temporali delle operazioni fuori bilancio collegate ai tassi di interesse e di cambio.

(1) Nei casi in cui la banca risulti da una fusione fra una ex azienda di credito e un ex istituto di credito speciale ovvero abbia incorporato ex sezioni di credito speciale prive di personalità giuridica, la misurazione tiene conto delle attività e delle passività complessive.

(1) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

(2) Ad esempio, nella fascia «fino a 1 mese» è stato inserito 1/12 dell'importo residuo, nella fascia «6 mesi - 1 anno» 6/12.

Tavola *B*

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

POSIZIONI IN LIRE

FASCE DI VITA RESIDUA	classe (o codice Mod. 398 Vig.)	ATTIVITÀ	PONDERAZIONE	ATTIVITÀ PONDERATE (A)	PASSIVITÀ	PONDERAZIONE	PASSIVITÀ PONDERATE (B)	POSIZIONI NETTE (A) - (B)
A vista	10		0.0000			0.0000		
fino a 1 mese	30		0.0000			0.0000		
da 1 a 3 mesi	40, 38		0.0020			0.0020		
da 3 a 6 mesi	50		0.0040			0.0040		
da 6 a 12 mesi	60		0.0070			0.0070		
da 1 a 1,5 anni	70, 72		0.0125			0.0125		
da 1,5 a 2 anni	80		0.0125			0.0125		
da 2 a 5 anni	150		(1/3)*0.0175 + (1/3)*0.0225 + (1/3)*0.0275			(1/3)*0.0175 + (1/3)*0.0225 + (1/3)*0.0275		
da 5 a 7,5 anni	350, 300		0.0325			0.0325		
da 7,5 a 10 anni	380		0.0375			0.0375		
da 10 a 15 anni	430		0.0450			0.0450		
da 15 a 20 anni	460		0.0525			0.0525		
oltre 20 anni	490		0.0600			0.0600		
non determinata	900, 999		0.0000			0.0000		

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE IN LIRE (E.L.): SOMMA ALGEBRICA DI TUTTE LE POSIZIONI NETTE [ ]

POSIZIONI IN VALUTA

FASCE DI VITA RESIDUA	classe (o codice Mod.398 Vig.)	ATTIVITÀ	PONDERAZIONE	ATTIVITÀ PONDERATE (A)	PASSIVITÀ	PONDERAZIONE	PASSIVITÀ PONDERATE (B)	POSIZIONI NETTE (A) - (B)
A vista	10		0.0000			0.0000		
fino a 1 mese	30		0.0000			0.0000		
da 1 a 3 mesi	40, 38		0.0020			0.0020		
da 3 a 6 mesi	50		0.0040			0.0040		
da 6 a 12 mesi	60		0.0070			0.0070		
da 1 a 1,5 anni	70, 72		0.0125			0.0125		
da 1,5 a 2 anni	80		0.0125			0.0125		
da 2 a 5 anni	150		(1/3)*0.0175 + (1/3)*0.0225 + (1/3)*0.0275			(1/3)*0.0175 + (1/3)*0.0225 + (1/3)*0.0275		
da 5 a 7,5 anni	350, 300		0.0325			0.0325		
da 7,5 a 10 anni	380		0.0375			0.0375		
da 10 a 15 anni	430		0.0450			0.0450		
da 15 a 20 anni	460		0.0525			0.0525		
oltre 20 anni	490		0.0600			0.0600		
non determinata	900, 999		0.0000			0.0000		

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE IN VALUTA (E.V.): SOMMA ALGEBRICA DI TUTTE LE POSIZIONI NETTE [ ]

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE COMPLESSIVO (E.C.): SOMMA DEI VALORI ASSOLUTI DI E.L. E E.V. [ ]

INDICE DI RISCHIO: E.C. / PATRIMONIO DI VIGILANZA [ ]

RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa.

Le presenti disposizioni disciplinano le diverse forme di raccolta bancaria che comportano l'emissione di titoli, favorendo altresì la trasparenza nei rapporti tra gli intermediari e la clientela.

Per le obbligazioni, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi vengono indicate caratteristiche tipiche minimali: il pubblico deve essere posto in grado di associare a tali forme negoziali posizioni giuridiche certe e determinate nei loro contenuti essenziali. La «tipizzazione» dei menzionati strumenti non preclude, ovviamente, l'emissione di altri titoli di raccolta.

L'opportunità di raccogliere risparmio mediante lo strumento obbligazionario viene offerta a tutti gli intermediari. Sono agevolate, sul piano delle modalità, le emissioni di importo rilevante ovvero destinate a essere quotate in mercati regolamentati.

La disciplina dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi è volta a individuare caratteristiche tipiche minime che consentano di distinguere tali strumenti di raccolta da altri potenzialmente fungibili.

Per quel che concerne la raccolta mediante titoli diversi dalle obbligazioni, dai certificati e dai buoni, sussistono esigenze informative della Banca d'Italia con riferimento alle emissioni di importo rilevante o che rappresentino comunque una quota significativa delle passività della banca.

La Banca d'Italia può prevedere limiti specifici alla raccolta in titoli delle banche nel caso in cui le relative caratteristiche contrastino con la sana e prudente gestione delle banche stesse.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 129 del d.lgs. n. 385 dell'1.9.93, la Banca d'Italia può differire o vietare l'emissione e il collocamento di obbligazioni che possano compromettere la stabilità del mercato dei valori mobiliari.

2. Fonti normative.

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385 dell'1.9.93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato «T.U.»):

— art. 10, comma 1, in base al quale la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria;

— art. 11, comma 1, ove la raccolta del risparmio è definita come l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma;

— art. 10, comma 2, e art. 11, comma 2, i quali prevedono che l'esercizio dell'attività bancaria, con particolare riferimento alla raccolta del risparmio tra il pubblico, è riservata alle banche;

— art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilità di emettere obbligazioni rimettendo alla Banca d'Italia, in conformità delle determinazioni del CICR, il compito di disciplinare l'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società;

— art. 53, comma 3, lettera *d)*, ove è prevista la facoltà per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche anche in materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

— articoli di cui al titolo VI, capo I, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e in particolare art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato:

e inoltre

— dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate in Italia;

— dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, che detta direttive riguardanti l'emissione di obbligazioni, di certificati di deposito e le altre forme di raccolta delle banche.

3. Definizioni.

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *«obbligazioni»*, titoli di credito con le caratteristiche di cui all'art. 2413 del codice civile, emessi per la raccolta di risparmio a medio e lungo termine. Essi sono tipicamente «titoli di massa»: i titoli di una stessa emissione sono frazioni uguali di un prestito unitario, fungibili tra loro. Possono essere offerti in tranches. Vengono rimborsati a scadenza ovvero secondo un piano di ammortamento; possono anche essere irredimibili (1);

— *emissioni obbligazionarie con «caratteristiche di mercato»*, emissioni che hanno le caratteristiche per una sufficiente diffusione tra il pubblico, destinate cioè alla quotazione nei mercati regolamentati (2) ovvero di importo almeno pari a 300 miliardi di lire;

— *«certificati di deposito»* e *«buoni fruttiferi»*, titoli di credito emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono «titoli individuali» in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo cliente delle cui specifiche esigenze può quindi tener conto (3); sono emessi generalmente «a flusso continuo»;

— *«altri titoli»*, strumenti di raccolta che comportano l'emissione da parte delle banche di titoli di credito diversi dalle obbligazioni, dai certificati di deposito e dai buoni fruttiferi;

— *«prestiti subordinati»*, passività il cui contratto prevede che, in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito possa essere rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati;

— *«prestiti irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia»*, passività il cui contratto prevede le seguenti condizioni:

a) in caso di perdite di bilancio, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

b) in caso di andamenti negativi della gestione, può essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o a limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito può essere rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati;

— *«patrimonio di vigilanza»*, l'aggregato definito al capitolo XII, sezione I, delle presenti istruzioni;

«raccolta complessiva», il totale dei depositi a risparmio, c/c passivi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, obbligazioni e pronti contro termine passivi con clientela.

4. Destinatari della disciplina.

Le presenti istruzioni sono indirizzate alle «banche autorizzate in Italia» di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del T.U.

---

(1) Ai fini della presente disciplina il termine «obbligazioni» indica le obbligazioni non convertibili e quelle convertibili in titoli di altre società.

(2) Sui requisiti richiesti per l'ammissione alla quotazione delle obbligazioni bancarie si vedano i regolamenti della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 4088 del 1989, n. 4530 del 1990, n. 5208 del 1991, n. 6281 del 1992 e n. 7456 del 1993.

(3) Ciò non toglie, ovviamente, che la banca possa offrire, in blocco, certificati (o buoni) tra loro identici.

SEZIONE II

OBBLIGAZIONI

1. Banche emittenti e modalità di emissione.

L'emissione di obbligazioni è consentita a tutte le banche. Più in dettaglio:

— le banche dotate di un patrimonio di vigilanza pari o superiore a 50 miliardi di lire nonché le banche con una struttura del passivo caratterizzata da una raccolta prevalentemente a medio e lungo termine con esclusione di quella a vista possono effettuare emissioni obbligazionarie con *«caratteristiche di mercato»*. *In tal caso i titoli* possono essere di qualsiasi taglio purché il loro valore nominale unitario non sia inferiore a 5 milioni di lire.

Sono consentite emissioni non aventi caratteristiche di mercato a condizione che il valore nominale unitario dei titoli sia pari ad almeno 100 milioni di lire;

— le banche dotate di un patrimonio di vigilanza inferiore a 50 miliardi di lire possono emettere obbligazioni a condizione che il valore nominale unitario dei titoli sia pari ad almeno 100 milioni di lire.

Nell'allegato *A* si riporta il quadro riepilogativo delle diverse possibilità concernenti le modalità di emissione.

2. Caratteristiche dei titoli (1).

Le obbligazioni devono indicare (2):

— la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;

— il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione;

— l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio di interesse e il modo di pagamento e di rimborso;

— le eventuali garanzie da cui sono assistite.

Le obbligazioni bancarie devono avere durata originaria minima pari ad almeno 3 anni.

L'eventuale facoltà per la banca di rimborso anticipato deve essere specificamente prevista nel regolamento del prestito e può essere esercitata trascorsi non meno di 18 mesi dalla data di emissione.

Non è consentita l'emissione di titoli denominati «obbligazioni» che possiedano caratteristiche diverse da quelle indicate nelle presenti istruzioni. È del pari vietata l'emissione di titoli dotati delle caratteristiche indicate per le obbligazioni ma diversamente denominati (3).

---

(1) L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie o con warrant è disciplinata al capitolo VIII, sezione III, delle presenti istruzioni di vigilanza.

(2) Secondo quanto previsto dall'art. 2413, comma 1, del codice civile.

(3) Tale divieto non si applica nel caso in cui il titolo sia altrimenti «tipizzato» dall'ordinamento.

SEZIONE III

CERTIFICATI DI DEPOSITO E BUONI FRUTTIFERI

1. Banche emittenti.

L'emissione di certificati di deposito e buoni fruttiferi è consentita a tutte le banche.

2. Caratteristiche dei titoli.

I certificati e i buoni sono titoli destinati alla circolazione fra i risparmiatori e come tali devono possedere caratteristiche che ne agevolino l'individuazione da parte del pubblico.

I certificati e i buoni devono indicare:

— la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;

— il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione;

— il valore nominale, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso, le eventuali garanzie.

I certificati e i buoni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 5 anni.

Per le emissioni a tasso variabile è consentito esclusivamente l'utilizzo di parametri finanziari. Gli emittenti possono adottare sia parametri a breve termine, sia a medio e lungo termine, sia una combinazione di più indicatori (1).

Non è consentita l'emissione di titoli denominati «certificati di deposito» (o «buoni fruttiferi») che possiedano caratteristiche diverse da quelle indicate nelle presenti istruzioni. È del pari vietata l'emissione di titoli dotati delle caratteristiche indicate per i certificati (o i buoni) ma diversamente denominati (2).

È ammessa l'emissione di certificati e di buoni anche senza la consegna materiale dei titoli, purché al cliente sia rilasciata una ricevuta non cedibile a terzi e venga sempre garantita la possibilità di consegna del titolo senza oneri aggiuntivi.

---

(1) I parametri devono essere calcolati con criteri di oggettività e rilevati su mercati ampi e trasparenti. *Deve trattarsi, a esempio, di indicatori del mercato monetario (rendimento dei BOT,* RIBOR, LIBOR) e di indicatori a medio-lungo termine (RENDISTATO).

(2) Tale divieto non si applica nel caso in cui il titolo sia altrimenti «tipizzato» dall'ordinamento.

SEZIONE IV

ALTRI TITOLI

1. Premessa.

Le banche raccolgono risparmio anche attraverso l'emissione di titoli aventi caratteristiche diverse da quelle fissate per le obbligazioni e per i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

Sussistono esigenze conoscitive della Banca d'Italia nei casi in cui tali emissioni siano di importo rilevante ovvero rappresentino una quota significativa delle passività della banca. In tali ipotesi le banche si attengono alla procedura di segnalazione indicata nel successivo paragrafo 3 (1).

2. Caratteristiche dei titoli.

I titoli devono indicare:

— la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;

— il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione;

— il valore nominale, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso, le eventuali garanzie.

3. Procedura di segnalazione.

Le banche provvedono a segnalare alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio le emissioni già effettuate il cui ammontare rappresenti almeno l'1 per cento della raccolta complessiva e comunque tutte le emissioni di importo pari ad almeno 100 miliardi di lire.

---

(1) I libretti di deposito, in quanto non qualificabili come titoli, sono ovviamente esclusi dall'applicazione della presente disciplina.

SEZIONE V

PRESTITI SUBORDINATI O IRREDIMIBILI

I prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia possono essere emessi sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi o altri titoli (1).

Le banche emittenti provvedono a richiamare sui titoli le clausole che regolano il rimborso di tali prestiti.

La computabilità dei prestiti subordinati o irredimibili ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza è disciplinata nel capitolo XII, sezione I delle presenti istruzioni.

(1) Resta fermo per i prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni quanto previsto nella sezione II, paragrafo 1 per quanto concerne le caratteristiche dei diversi tipi di titoli si vedano i paragrafi 2 delle sezioni II, III e IV del presente capitolo.

SEZIONE VI

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per tutte le operazioni di raccolta le banche si attengono, ovviamente, a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali (cfr. cap. LIV delle presenti istruzioni).

Esse adottano altresì tutte le misure idonee ad agevolare l'individuazione da parte del pubblico dei diversi strumenti di raccolta. Inoltre:

– informano la clientela della circostanza che lo strumento di raccolta utilizzato sia o meno coperto (ed eventualmente in quale misura) dalla garanzia, a favore della banca emittente, di Fondi di tutela dei depositi. La non esistenza di tale garanzia va evidenziata per iscritto nel contratto e stampata sul titolo;

– provvedono a riportare sul titolo l'eventuale esistenza della facoltà, per la banca emittente, di rimborso anticipato e le relative condizioni.

Allegato *A*

DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI

BANCHE EMITTENTI	MODALITÀ DI EMISSIONE	
con *patrimonio di vig. > = 50mld.* oppure con raccolta prevalentemente a medio e lungo termine con esclusione di quella a vista	emissioni con «caratteristiche di mercato» (emissioni quotate ovvero di importo > = 300 mld.) ovvero emissioni non aventi «caratteristiche di mercato» (emissioni non quotate di importo > 300 mld.)	→ qualsiasi taglio (a) → solo tagli grandi (> = 100 milioni)
con patrimonio di vig. > 50 mld.	solo tagli grandi (> = 100 milioni)	

(a) A partire da un taglio minimo di 5 milioni di lire.

94A1842

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 1994, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1994 rispetto a febbraio 1993 risulta pari a più 4,2 (quattrovirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1994 rispetto a febbraio 1992 risulta pari a più 8,8 (ottovirgolaotto).

94A1943

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di giurisprudenza

diritto processuale amministrativo.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1944

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia II (sede di Varese)

bioetica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1881

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243, recante: «Misure urgenti per la finanza pubblica». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1993).

Nelle note al testo coordinato citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 16, la nota ***(a)*** all'art. 14 è sostituita dalla seguente:

«***(a)*** L'art. 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è così formulato:

"Art. 205. — In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'età di dodici anni ai settanti compiuti:

a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;

c) i sorvastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestano opera retribuita. Sono considerati come sorvastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino.

Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive quando siano occupati in lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera *b)*.

I parenti diversi da quelli indicati nella lettera *b)* del presente articolo, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono, a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera *a)* del presente articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in essa lettera *a)*".

Il primo comma dell'art. 24 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, prevede che: "I fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie".

L'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, così dispone: "Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di età previsti per i lavoratori agricoli dall'art. 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".»;

a pag. 21, nella nota ***(a)*** all'art. 16, in cui è trascritto il testo vigente dell'art. 1, e relative note, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, così come modificato, da ultimo, da detto art. 16, è soppressa, in calce, la nota II-*ter* così formulata: «*II-ter*) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa».

94A1946

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 28 febbraio 1994 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, concernente: «Modifiche ed integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali, anche ai sensi dell'art. 8, comma 13, ultimo periodo, della legge n. 537/1993». (Provvedimento pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 7 marzo 1994).

Nell'allegato 1 al provvedimento citato in epigrafe, alla pag. 15 del sopraindicato supplemento ordinario nella specialità «IPERTROLAN» dove è riportata la classe «*C*», si legga: classe «*B*».

94A1883

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITA PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, *maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n* 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65 500
- semestrale	L. 46 000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109 000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108 500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124 000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1 500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4 000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336 000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189